Parte Generale

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
di AOSTA FACTOR SPA
ai sensi dell'art 6 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 dicembre 2022

SOMMARIO

	PREMESSA	**3**
1	Presentazione di Aosta Factor Spa.	3
1	Struttura organizzativa	4
2	Obiettivi del documento	20
3	Struttura del documento	20
4	Destinatari	21
	SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	**22**
1.	**Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni**	**22**
2.	**Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente**	**23**
3.	**Sanzioni**	**45**
	Sanzioni pecuniarie	45
	Sanzioni interdittive	45
	Confisca	45
	Pubblicazione della sentenza di condanna	45
4.	**Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**	**46**
5.	**I gruppi di imprese**	**47**
	SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI AOSTA FACTOR S.p.A.	**49**
1.	**Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**	**49**
2.	**Finalità e funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Aosta Factor S.p.A.**	
3.	**Rapporti tra Modello di Organizzazione, gestione e controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**	
4.	**Costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di AOSTA Factor S.p.A.**	**51**
4.1	Modalità operative seguite per la costruzione del Modello	52
5.	**Profili di rischio di AOSTA FACTOR**	**55**
6.	**Organismo di Vigilanza**	**56**
6.1	Funzioni dell'Organismo	57

6.2	Requisiti di cui devono essere dotati i Componenti l'Organismo	57
6.3.	Composizione, nomina e permanenza in carica dell'Organismo	59
6.4	Compensi	59
6.5.	Cause di ineleggibilità e di cessazione dalla carica di Componente l'Organismo di Vigilanza	60
6.6	Svolgimento delle attività: compiti e poteri	63
6.7.	Flussi informativi: comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza	65
6.8.	Segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo	67
6.9	Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione	69
6.10	Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza	70
7	**Sistema Disciplinare**	**70**
7.1.	Provvedimenti nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti	71
7.2	Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti	77
7.3	Misure nei confronti degli Amministratori	78
7.4	Misure nei confronti dei Componenti il Collegio Sindacale	79
7.5.	Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Collaboratori esterni, controparti contrattuali	80
8	**Diffusione del Modello**	**81**
9	**Aggiornamento del Modello**	**82**

PREMESSA

1. Presentazione di Aosta Factor S.p.A.

Aosta Factor S.p.A. (di seguito, anche "AOF" "Società") è un intermediario finanziario operante nel settore del *factoring*, autorizzato all'esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

La stessa, pertanto:

- è iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia, TUB con delibera di autorizzazione n. 546/2016 emanata dalla Banca d'Italia;
- è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia con riferimento al governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio, all'organizzazione ammnistrativa e contabile, ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione ed incentivazione del personale e all'informativa al pubblico).

Costituita nel 1991 per iniziativa della Società Autoporto Valle D'Aosta, la Società è oggi soggetta ad

attività di direzione e coordinamento *ex* articoli 2497 - 2497 *sexies* c.c. da parte di Finaosta S.p.A. che detiene circa l'80 % delle azioni (mentre il restante 20% fa capo al Gruppo Banco Popolare - BPM).

Essendo Finaosta S.p.A. società *in house* della Regione Automa Valle d'Aosta, Aosta FACTOR S.p.A. è di conseguenza indirettamente partecipata dalla stessa.

Secondo quanto indicato nella nota del 27 novembre 2017 indirizzata alla II Commissione Affari generali del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, la Società esercita un'attività esposta alla libera concorrenza e non svolge "alcuna attività di pubblico interesse".

Aosta FACTOR S.p.A. è inclusa nel perimetro di consolidamento integrale della Capogruppo Finaosta S.p.A. e, pertanto, il bilancio della stessa concorre alla stesura del bilancio consolidato di quest'ultima.

I rapporti con la Capogruppo si configurano prevalentemente nell'affidamento di risorse finanziarie mediante la sottoscrizione di polizza di credito commerciale di durata da uno a tre mesi accordate a condizioni di mercato.

1.1 Struttura organizzativa.

L'organizzazione aziendale della Società, come anticipato, è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia ed è pertanto configurata tenuto conto delle indicazioni fornite da quest'ultima.

Di seguito sono specificate le principali funzioni attribuite ai singoli organi della struttura organizzativa di Aosta Factor S.p.A.

Le forme di collaborazione e coordinamento con la Capogruppo Finaosta sono garantite, in particolare, da due Comitati costituiti presso la Capogruppo, ovvero il Comitato di Direzione di Gruppo ed il Comitato Crediti di Gruppo, con valenza di Gruppo.

Consiglio di Amministrazione:

Ai sensi del vigente statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, anche non azionisti, designati dall'Assemblea dei Soci ed aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa applicabile, nonché aventi i requisiti determinati ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"). La durata del mandato è di tre esercizi con possibilità di rinnovo e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio. Ai sensi delle previsioni statutarie, i consiglieri di amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dalle altre disposizioni applicabili; in particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, stabilito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, secondo criteri di professionalità, onorabilità e indipendenza. Gli stessi sono tenuti, altresì, all'osservanza delle previsioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni (cd. "divieto di *interlocking*").

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con la frequenza richiesta dalle esigenze operative, anche in considerazione dei limiti di poteri attribuiti a singoli soggetti, e, in ogni caso, con ricorrenza almeno trimestrale, previa convocazione del Presidente (ed ogniqualvolta pervenga richiesta motivata da parte di almeno 3 membri dello stesso Consiglio o del Collegio Sindacale). Di prassi, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno mensilmente. I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono chiamati a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale ovvero, qualora

vi siano tematiche di particolare rilevanza, alla prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto tassativamente riservato per Legge all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di nominare un solo Amministratore Delegato, attribuendo al medesimo le deleghe di gestione, nonché, previo parere del Comitato di Direzione, alla nomina ed alla revoca Direttore Generale, determinandone il trattamento economico annuo, i poteri e la durata in carica.

In particolare:

I. definisce il modello di *business*, gli indirizzi strategici, i processi di concessione di finanziamento e di assunzione di partecipazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla Capogruppo nell'ambito del Gruppo finanziario;

II. definisce le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso coerente con gli indirizzi strategici definiti di concerto con Finaosta S.p.A., con il modello di *business* e con gli obiettivi di rischio stabiliti in coerenza con quanto definito dalla Capogruppo nell'ambito del Gruppo Finanziario e sia, altresì, in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali;

III. declina gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo degli stessi conformemente a quanto stabilito dalla Capogruppo nell'ambito del Gruppo Finanziario, verificandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

IV. declina e garantisce l'attuazione, coerentemente con le politiche di governo dei rischi definite dalla Capogruppo, del processo di gestione dei rischi, stabilendo, per quanto di propria competenza, i compiti e le responsabilità specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in tale processo;

V. definisce ed approva le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo e il processo di gestione dei rischi;

VI. delibera in merito alle richieste di *factoring* (in ragione dei poteri di delibera definiti dalla Società);

VII. approva la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

VIII. con riferimento alle funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione e i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali, nonché i verso la Capogruppo;

IX. approva: il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo; può stabilire limiti all'esposizione dell'intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;

X. approva il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi di cui si avvale per distribuire i propri prodotti;

XI. approva i processi relativi all'erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica

periodicamente l'adeguatezza;

XII. approvare il presente Modello di Organizzazione e Gestione e procede alla nomina ed alla revoca dei componenti l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e dal paragrafo 9 del presente documento;

XIII. nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dallo stesso predisposto;

XIV. nomina e revoca, previo parere del Comitato di Direzione di Gruppo, il Direttore Generale, determinandone il compenso, i poteri e la durata in carica;

XV. nomina e revoca, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo, assicurandosi che gli stessi siano dotati dei requisiti richiesti per l'espletamento dei propri compiti, ossia dei requisiti di professionalità, di autorevolezza e di indipendenza;

XVI. nomina e revocare il *Data Protection Officer*;

XVII. adotta la politica di esternalizzazione del Gruppo Finanziario, definita dalla Capogruppo e nomina i referenti per le attività esternalizzate, assicurandosi che gli stessi siano dotati dei requisiti richiesti per l'espletamento dei propri compiti, ossia dei requisiti di professionalità, di autorevolezza e di indipendenza

XVIII. assicura che compiti e responsabilità delle funzioni aziendali di controllo siano formalizzati in un apposito regolamento interno, allocati in modo chiaro ed appropriato e che le funzioni operative e quelle di controllo siano tra loro separate;

XIX. assicura che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo risulti, nel continuo, adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa della Società, coerente con gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo nel suo complesso, e che le funzioni di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

XX. valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli e del sistema dei controlli interni rispetto alle caratteristiche della Società, anche in considerazione dell'appartenenza della stessa al Gruppo, e al profilo di rischio assunto;

XXI. approva, con cadenza annuale, le relazioni sulle attività svolte e i piani delle attività predisposti dalle funzioni aziendali di controllo;

XXII. adotta e riesamina con periodicità almeno annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;

XXIII. verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;

XXIV. stabilisce, se richiesto in base al principio di proporzionalità, i principi e gli obiettivi della gestione della continuità operativa; approva il piano aziendale di continuità operativa o il piano di *disaster recovery* e vigila sulla sua adeguatezza

XXV. con riferimento al processo ICAAP di Gruppo, contribuisce alla definizione da parte della Capogruppo delle linee generali del processo medesimo, assicurandone, per quanto di propria competenza, l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee

strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento nonché promuovendone il pieno utilizzo delle risultanze a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Nello svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione agisce avvalendosi della collaborazione dell'Alta Direzione (attualmente rappresentata dal Direttore Generale).

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'Adunanza. Le deliberazioni che riguardano la nomina e la revoca del Direttore Generale devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi di voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che ne determina attribuzioni e poteri.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO SOGGETTI APICALI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Direttore Generale:

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta il vertice della struttura organizzativa interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. Il Direttore Generale ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire rischi per Aosta Factor S.p.A. e, di riflesso, per il Gruppo cui la stessa appartiene.

In particolare:

I. adotta gli interventi necessari ad assicurare che il sistema dei controlli interni sia conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative, nonché coerente con il sistema dei controlli interno definito dalla Capogruppo a garanzia di una vigilanza uniforme a livello di Gruppo;

II. definisce chiaramente i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali, al fine di assicurare che le attività di verifica di rispettiva competenza siano svolte da personale qualitativamente e quantitativamente adeguato;

III. contribuisce, per quanto di propria competenza, all'attuazione del processo di gestione dei rischi, coerentemente con le politiche di governo dei rischi stabilite dalla Capogruppo;

IV. definisce il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si avvale per la distribuzione; identifica le funzioni competenti per il conferimento dei mandati e il controllo dei distributori; individua le procedure per la selezione dei distributori e la valutazione dei rischi derivanti dal processo di distribuzione, inclusi potenziali conflitti di interessi;

V. attua le iniziative e degli interventi necessari a garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità e la conformità alla normativa del sistema dei controlli interni, mediante l'adozione di opportuni interventi correttivi o di adeguamento a fronte di eventuali carenze o anomalie, emerse anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività aziendale e del relativo contesto di riferimento;

VI. attua le indicazioni contenute nelle Direttive di Gruppo emanate dalla Capogruppo;

VII. definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo

sia della Società sia della Capogruppo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

VIII. definisce e cura l'attuazione del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

IX. definisce il piano aziendale di continuità operativa o il piano di *disaster recovery*;

X. assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;

XI. adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;

XII. collabora con la Funzione *Risk Management* nella identificazione dei rischi rilevanti per Aosta Factor S.p.A. e delle funzioni coinvolte nell'assunzione, gestione e controllo degli stessi;

XIII. collabora con la Funzione *Risk Management* di Aosta Factor S.p.A. nella stima del capitale interno a fronte dei rischi di natura creditizia, operativa e finanziaria (liquidità, tasso di interesse) necessaria al fine di consentire la predisposizione da parte della Capogruppo del Resoconto ICAAP di Gruppo;

XIV. attua il processo ICAAP di Gruppo, collaborando per gli ambiti di propria competenza con la Capogruppo Finaosta S.p.A. nell'accertamento che detto processo: consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche, utilizzi appropriate metodologie, condivise con la Capogruppo, sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne di Aosta Factor S.p.A., sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali di Aosta Factor S.p.A., sia affidato a risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione, sia parte integrante dell'attività gestionale);

XV. svolge un ruolo di raccordo funzionale tra le funzioni di controllo di II livello (Funzione *Risk Management* e Funzione Antiriciclaggio e Funzione *Compliance*) ed il Consiglio di Amministrazione;

XVI. coadiuva il Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor nell'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, coerenti con quanto definito dalla Capogruppo;

XVII. attua, coerentemente con le politiche di governo dei rischi definite dalla Capogruppo, il processo di gestione dei rischi;

XVIII. definisce i flussi informativi necessari a garantire agli organi aziendali e alle funzioni di controllo sia della Società sia della Capogruppo piena conoscenza dei fatti aziendali;

XIX. delibera in merito alle richieste di *factoring* (cedenti e debitori) nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A.;

XX. gestisce gli aspetti relazionali con la clientela di elevato *standing*;

XXI. recepisce gli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A. in materia di strategie, di politiche del rischio e di dotazione patrimoniale, coerenti rispetto a quelli definiti dalla Capogruppo nell'ambito del Gruppo finanziario;

XXII. supporta il Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A. nella definizione del *budget* annuale della Società sulla base degli obiettivi commerciali, delle politiche di assunzione del

rischio, del grado di *risk appetite* e di *risk tolerance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor in coerenza con quanto stabilito dalla Capogruppo nell'ambito del Gruppo finanziario;

XXIII. monitora nel continuo le condizioni dei mercati finanziari;

XXIV. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione del *Contingency Funding Plan*, in coerenza con quanto stabilito dalla Capogruppo;

XXV. gestisce le operazioni sui mercati finanziari;

XXVI. collabora con la Funzione *Risk Management* di Aosta Factor S.p.A. nella redazione di previsioni di rischio di credito per la Società;

XXVII. gestisce le relazioni con: i Soci, gli Organi di Vigilanza e le Istituzioni, le Banche (con particolare riferimento all'attività di tesoreria), la Capogruppo.

IL DIRETTORE GENERALE È SOGGETTO APICALE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

La società conta inoltre, alla data di approvazione del presente documento, di **16 dipendenti** oltre il Direttore Generale.

COLORO I QUALI RISULTANO IMPIEGATI PRESSO LE FUNZIONI DI SEGUITO ELENCATE SONO QUALIFICABILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231, COME SOGGETTI SUBORDINATI.

Funzione Commerciale

La Funzione Commerciale ha la responsabilità dello sviluppo commerciale sulla nuova clientela attraverso i diversi canali di acquisizione e della gestione dei rapporti in essere, presidia il coordinamento della politica commerciale in armonia con le strategie aziendali, coerenti con quelle definite dalla Capogruppo nell'ambito del Gruppo Finaosta.
Alla Funzione Commerciale riporta il *Team* Gestione e Sviluppo, al quale sono demandate le seguenti attività:

- presidiare l'attività sul territorio di riferimento strategico coordinando le risorse del *team* commerciale;
- conseguire una approfondita conoscenza delle realtà economiche e delle potenzialità di sviluppo delle aziende insediate nelle zone di competenza;
- analizzare il mercato di riferimento e il comportamento dei concorrenti formulando proposte relative all'identificazione del profilo aziendale e degli obiettivi di sviluppo commerciale, coerenti con gli obiettivi definiti da Finaosta nell'ambito del Gruppo finanziario;

- raccogliere la documentazione (legale, contratti, garanzie, etc..) necessaria per il perfezionamento e aggiornamento delle pratiche;
- proporre i necessari adeguamenti delle condizioni economiche al fine di mantenere un rapporto equilibrato tra rischio, prodotti/servizi resi e redditività;
- gestire i rapporti con la clientela assicurando il perfezionamento e la gestione della documentazione inerente alle pratiche di affidamento;
- partecipare al processo di individuazione dei partner commerciali e gestire nel continuo tali relazioni, monitorando il loro operato;
- partecipare al processo di individuazione dei partner commerciali e monitorare nel continuo il loro operato;
- provvedere, per quanto di sua competenza, alla istruttoria delle operazioni di *factoring*;
- gestire, relazionandosi con le altre Funzioni, i rapporti con i clienti, con particolare riferimento al controllo del rischio dell'operazione, verificando il corretto andamento della relazione sotto tutti gli aspetti gestionali (cessioni, pagamenti, qualità del credito, redditività, etc.);
- coordinarsi con la Funzione Operativa per le anticipazioni ai cedenti;
- provvedere alla preparazione della documentazione per il perfezionamento di eventuali variazioni di limiti, modalità operative, condizioni od altro;
- eseguire, su diretta e specifica indicazione della Direzione Generale, specifici controlli od altri eventuali incarichi (statistiche commerciali, etc.);
- contribuire alla definizione del *budget* annuale della Società sulla base degli obiettivi commerciali, delle politiche di assunzione del rischio, del grado di *risk appetite* e di *risk tolerance* definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in coerenza con quanto stabilito da Finaosta nell'ambito del Gruppo finanziario;
- rendicontare i risultati, l'implementazione del budget e gli scostamenti.

Riportando in via diretta alla Direzione Generale provvede a:

- indirizzare, coordinare e controllare gli uffici da essa dipendenti;
- svolgere tutte le funzioni per le quali abbia ricevuto specifiche deleghe;
- effettuare i controlli di I° livello sulle attività svolte dagli uffici da essa dipendenti.

<u>Funzione Crediti/Legale</u>

Alla Funzione Crediti/Legale riportano i seguenti uffici:

I. Segreteria Fidi – Affari Societari. Fermo restando quanto previsto specificatamente dalle procedure operative, si riportano qui di seguito alcune delle principali attività che tale ufficio deve svolgere:

    - predisporre la documentazione indispensabile per l'attivazione del rapporto cedente e ceduto;

- curare, di concerto con la Segreteria Societaria, la verbalizzazione delle delibere relative alle richieste di factoring da riportare nel "Libro delle operazioni di *factoring*";
- verificare la documentazione ricevuta dalle Aree Commerciali per il perfezionamento degli accordi contrattuali con i clienti acquisendone, laddove necessario, data certa;
- controllare periodicamente l'aggiornamento della documentazione legale dei clienti;
- provvedere all'archiviazione degli originali della documentazione contrattuale;
- gestire le garanzie acquisite dalla società a tutela del proprio rischio (fideiussioni, *patronage*, pegni, etc.);
- preparare la documentazione relativa ai passaggi di pratiche al legale;
- eseguire, su diretta e specifica indicazione della Funzione Crediti o della Direzione Generale, specifici controlli od altri eventuali incarichi;

II. Ufficio Crediti – Legale. Fermo restando quanto previsto specificatamente dalle procedure operative, si riportano qui di seguito alcune delle principali attività che tale ufficio deve svolgere:

- valutare, nella fase di istruttoria, il merito creditizio dei cedenti e dei debitori;
- deliberare, nella figura del Responsabile, in via collegiale, in merito alle richieste di *factoring*;
- reperire gli elementi per la valutazione autonoma dei debitori;
- partecipare, nella figura del Responsabile, alle riunioni del Comitato Crediti di Gruppo, senza diritto di voto;
- assicurare il controllo del rischio di credito rilevando sistematicamente le anomalie andamentali, prescrivendo le azioni correttive e verificandone l'attuazione;
- svolgere attività di gestione delle partite incagliate e in sofferenza in stretto contatto con la Direzione Generale;
- effettuare i controlli di I° livello sulle attività svolte all'interno della Funzione Crediti.

Riportando in via diretta alla Direzione Generale provvede a:

- indirizzare, coordinare e controllare gli uffici da essa dipendenti;
- svolgere tutte le funzioni per le quali abbia ricevuto specifiche deleghe;
- effettuare i controlli di I° livello sulle attività svolte dagli uffici da essa dipendenti.

La Funzione collabora e si coordina con l'analoga Funzione istituita presso la Capogruppo, laddove necessario a garantire un controllo di primo livello a livello consolidato.

<u>Funzione Operativa</u>

Alla Funzione Operativa riportano i seguenti uffici:

I. Ufficio Operativo. Le principali attività dell'Ufficio Operativo sono le seguenti:

- ricevere le cessioni di credito e procedere ai controlli formali previsti;

- registrare le operazioni di *factoring* (carico cessioni, bonifici, etc.);
- mantenere, di concerto con le Funzione Commerciale, le relazioni operative con i clienti;
- notificare le cessioni di credito;
- eseguire, su diretta e specifica indicazione della Funzione Operativa o della Direzione Generale, specifici controlli o altri eventuali incarichi;
- gestire la *reception*, l'archivio ed il centralino;
- gestire la corrispondenza cartacea in entrata e il relativo smistamento;
- gestire la spedizione della corrispondenza cartacea in uscita;
- gestire la posta elettronica certificata;
- gestire le incombenze quotidiane connesse al versamento di assegni presso banche, altre commissioni esterne, etc.;
- gestire la cassa;
- eseguire, su diretta e specifica indicazione della Funzione Operativa o della Direzione Generale, controlli od altri eventuali incarichi.

II. Ufficio Debitori. Le principali attività dell'Ufficio Debitori sono le seguenti:

- monitorare l'andamento dei crediti assunti;
- presidiare, in stretto coordinamento con le altre funzioni, i rapporti con i debitori ceduti;
- sollecitare i crediti scaduti e impagati con le opportune tempistiche e modalità (contatti telefonici, solleciti scritti personalizzati, etc.);
- gestire e provvedere alla registrazione degli incassi;
- garantire il presidio delle posizioni problematiche e, laddove ritenuto necessario, proporre il passaggio a rischi anomali di tali rapporti;
- verificare ed eventualmente sollecitare il ritorno dei riconoscimenti delle cessioni di credito ed espletare le relative incombenze (data certa, repertoriarizzazione, registrazione a sistema, etc.);
- verificare l'avvenuta notifica delle cessioni a mezzo di scrittura privata autenticata;
- svolgere l'attività di *collection* con interventi sia sistematici che specifici sui debitori;
- eseguire, su diretta e specifica indicazione della Funzione Operativa o della Direzione Generale, specifici controlli od altri eventuali incarichi.

Riportando in via diretta alla Direzione Generale provvede a:

- indirizzare, coordinare e controllare gli uffici da essa dipendenti;
- svolgere tutte le funzioni per le quali abbia ricevuto specifiche deleghe;
- effettuare i controlli di I° livello sulle attività svolte dagli uffici da essa dipendenti.

Funzione Amministrazione e Organizzazione

La Funzione Amministrazione e Organizzazione, riportando in via diretta alla Direzione Generale, ha la responsabilità di definire il sistema contabile ed i criteri per la predisposizione del bilancio, coordinando le attività svolte dal provider amministrativo – contabile.
La Funzione è inoltre responsabile di tutti gli interventi necessari al tempestivo invio delle segnalazioni agli Organi di Vigilanza, secondo le modalità dagli stessi Organi definite e tempo per tempo vigenti In particolare, la Funzione provvede a:

- curare, coordinandosi con il provider amministrativo – contabile, la predisposizione del bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa…) nel rispetto delle disposizioni civilistiche e fiscali vigenti;
- calcolare le competenze a favore degli *introducers*, producendo idonea documentazione;
- presidiare la correttezza delle rilevazioni della contabilità obbligatoria effettuate dal *provider* amministrativo – contabile;
- garantire alla Capogruppo il corretto flusso di *reporting* necessario alla predisposizione del bilancio consolidato e delle segnalazioni di vigilanza consolidate;
- curare gli adempimenti fiscali della Società, dando le necessarie informative ed istruzioni operative alle unità interessate;
- assistere la Direzione Generale nella formulazione dei piani e dei *budget* aziendali;
- collaborare con il *Risk Manager* e la Funzione di *Risk Management* della Capogruppo nella determinazione del capitale interno relativo ai singoli rischi di Aosta Factor al fine di consentire la predisposizione da parte della Capogruppo Finaosta del Resoconto ICAAP di Gruppo;
- gestire, per quanto di sua competenza, i rapporti operativi con il provider amministrativo-contabile, monitorandone l'attività;
- gestire i rapporti con la società di revisione.

La Funzione Amministrazione/Organizzazione è inoltre responsabile del presidio degli aspetti organizzativi della Società, assicurando, d'intesa con i Responsabili delle altre Funzioni l'aggiornamento delle procedure interne e la loro coerenza con la normativa di riferimento, con quanto stabilito dalla Capogruppo, nonché con le linee guida della strategia aziendale definita dalla Direzione Generale, rispondendo alla stessa della propria attività.
Di seguito, si riportano alcune delle principali attività di pertinenza della Funzione:

- partecipare alla definizione/formalizzazione della struttura organizzativa societaria, verificando nel tempo la congruenza con l'operatività e gli obiettivi aziendali;
- svolgere analisi funzionali per le procedure di nuova implementazione e per la revisione di quelle in essere proponendo ipotesi di sviluppo e miglioramento che supportino la razionalizzazione dei processi in essere ed incrementino l'efficienza e l'efficacia degli stessi;
- effettuare analisi di costi/benefici derivanti dalla modifica dei processi in essere/introduzione di nuovi processi con l'obiettivo di ottenere un recupero di produttività;
- presidiare e monitorare (dal punto di vista operativo) i progetti organizzativi nell'ambito dell'organizzazione aziendale determinando la pianificazione, realizzando e predisponendo gli

strumenti più adeguati alla realizzazione degli stessi. Inoltre, la Funzione è responsabile della verifica dello stato avanzamento lavori di detti progetti;

- accertare l'efficace applicazione delle indicazioni organizzative, procedurali, informatiche e di processo introdotte in azienda.

La Funzione è responsabile delle attività operative di Tesoreria, a supporto della Direzione Generale, responsabile della Tesoreria strategica.
Di seguito, si riportano le principali attività della Funzione:

- monitorare, su base giornaliera, la situazione inerente i fidi concessi alla Società ed i relativi utilizzi;
- intrattenere (dal punto di vista operativo) i rapporti con le controparti;
- monitorare, in via continuativa, riportando alla Direzione Generale, le condizioni economiche applicate da ogni singola controparte;
- verificare, su base giornaliera, il corretto addebito ed accredito delle operazioni di incasso e pagamento.

La Funzione è inoltre responsabile delle attività di Segreteria Societaria, a seguito della reinternalizzazione della stessa.
Di seguito, si riportano le principali attività della Funzione:

- tenere ed aggiornare i libri sociali;
- predisporre, raccogliere ed archiviare la modulistica prevista dalle normative per gli esponenti aziendali (*curricula*, dichiarazioni *interlocking*, casellari giudiziari…);
- comunicazione e/o pubblicazione, nelle forme e nei limiti dichiarati obbligatori dalla legge e dai regolamenti, di ogni variazione o atto sociale rilevante all'Organismo di Vigilanza competente;
- predisporre, verificare ed archiviare la contrattualistica inerente i rapporti con i fornitori e gli *introducers*;
- gestire e provvedere all'evasione, di concerto con la Direzione Generale, della corrispondenza in entrata ed in uscita con l'Istituto di Vigilanza.

L'ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ SI COMPLETA CON LE FUNZIONI DI CONTROLLO: *INTERNAL AUDIT*, *COMPLIANCE* (ENTRAMBE ESTERNALIZZATE) NONCHÉ *RISK MANAGEMENT ED ANTIRICICLAGGIO* (INTERNALIZZATA). I SOGGETTI APPLICATI PRESSO QUESTE FUNZIONI NON ASSUMONO QUALIFICHE SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 MA SONO INTERLOCUTORI CON CUI IL COLLEGIO SINDACALE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO DI VIGILANZA ATTRIBUITE DA AOSTA FACTOR S.P.A., DEVE INTERFACCIARSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ.

Internal Audit

Il Responsabile della Funzione è collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione della Società e non ha responsabilità dirette di aree operative sottoposte a controllo, né è gerarchicamente

subordinato ai responsabili delle aree operative sottoposte a controllo.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il Referente interno della funzione esternalizzata, dotato di adeguati requisiti di professionalità, nonché in grado di monitorare efficacemente nel continuo l'attività esternalizzata e di intrattenere rapporti con il *provider*.
La Funzione *Internal Audit* svolge la funzione di controllo di terzo livello. Essa è responsabile, pertanto, dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni di Aosta Factor S.p.A. nel suo complesso adottato sulla base della normativa emanata da parte di Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. La funzione formula raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione della Società per lo sviluppo e adeguamento del sistema dei controlli interni, in relazione alla natura e all'intensità dei rischi, degli indirizzi strategici, degli obiettivi aziendali perseguiti e delle complessive esigenze aziendali.
L'*Internal Audit*, sulla base del piano annuale di *Audit* condiviso con la Funzione *Internal Audit* della Capogruppo per il tramite del Referente interno della Funzione esternalizzata e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A. e definito secondo una logica *risk based*, accerta mediante controlli in loco e/o a distanza (anche casuali e non preannunciati ovvero relativi a specifiche irregolarità ravvisate) i seguenti aspetti:

- la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa;
- l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT *audit*);
- l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa o del piano di *disaster recovery*.

La revisione interna verifica, inoltre, i seguenti profili:

- la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;
- la correttezza dell'operatività della rete distributiva;
- il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "*follow-up*").

In particolare, la Funzione *Internal Audit* verifica l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni di Aosta Factor S.p.A., con l'obiettivo di accertare che esso fornisca ragionevole garanzia che la Società operi in modo efficace ed efficiente, perseguendo il rispetto delle condizioni di competitività, la stabilità di medio e lungo periodo, la salvaguardia degli *asset* aziendali, la sana e prudente gestione. Il controllo ha un carattere di prevenzione (quale deterrente al manifestarsi di eventi indesiderati), di intercettazione (per rilevare e intervenire nel caso si verifichino eventi non voluti) e di orientamento (per provocare o incoraggiare il verificarsi di un evento desiderato). La Funzione *Internal Audit*, a seguito delle attività svolte, suggerisce le linee correttive da attuare a fronte di eventuali criticità emerse. Resta ferma, al riguardo, la responsabilità dei vertici della Società circa le decisioni sulle azioni da intraprendere in risposta ai rilievi segnalati.
La funzione di *Internal Audit* cura la predisposizione, con frequenza semestrale, di un apposito *report*, al fine di relazionare al Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor in merito alle attività svolte nel corso del periodo di riferimento, con particolare riguardo ai risultati emersi e alle misure adottate per rimediare

a eventuali carenze riscontrate. Nel dettaglio, il report in discorso riporta:

- il perimetro di intervento della Funzione di Revisione Interna e l'approccio metodologico utilizzato per la conduzione delle attività di verifica
- la descrizione delle attività svolte da parte della Funzione di Revisione Interna, con riferimento al semestre di riferimento;
- i risultati e gli aspetti emersi, a seguito dell'esecuzione delle suddette attività di controllo, portati prontamente all'attenzione del *management* della Società.

La relazione annuale oltre alle suddette informazioni è integrata, altresì, con la descrizione delle attività di controllo pianificate per l'anno successivo. La relazione annuale e il Piano delle verifiche della Funzione *Internal Audit* sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
Nell'ambito del Gruppo Finaosta, la Funzione di Revisione Interna, per il tramite il Referente interno, trasmette al Responsabile della funzione di Revisione Interna della Capogruppo i *report* di *audit*, la Relazione semestrale, la Relazione annuale e il Piano annuale dei controlli ed informa tempestivamente lo stesso circa la rilevazione di eventuali criticità/carenze.

Funzione Compliance:

Anche la funzione *compliance* è stata esternalizzata da Aosta Factor S.p.A. La società, tuttavia, ha provveduto ad identificare e nominare un Referente interno della Funzione esternalizzata, identificato nel Responsabile del *Risk Management* e Funzione Antiriciclaggio.
L'individuazione e la conseguente nomina del Responsabile della Funzione *Compliance* spettano al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e previa verifica dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.
La Funzione *Compliance* è collocata in posizione gerarchico – funzionale adeguata, ovvero alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A.; il responsabile della funzione non ha responsabilità dirette di aree operative sottoposte a controllo, né è gerarchicamente subordinata ai responsabili delle aree operative sottoposte a controllo. La Funzione ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cui comunica senza restrizioni o intermediazioni. Spetta al Direttore Generale il compito di svolgere un ruolo di raccordo funzionale tra la presente funzione ed il Consiglio di Amministrazione. Alla Funzione *Compliance* è garantito l'accesso ai dati aziendali ed a quelli esterni necessari per lo svolgimento in modo appropriato dei propri compiti.
Il Responsabile della Funzione di controllo opera in conformità alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di controlli interni per gli intermediari finanziari appartenenti ad un Gruppo finanziario e dispone dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
La Funzione è deputata a valutare l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione applicabili alla Società, anche in considerazione della sua appartenenza al Gruppo Finaosta. A tal fine, la stessa:

I. identifica nel continuo le norme applicabili alla Società, anche in considerazione all'appartenenza al Gruppo Finanziario, e alle attività da essa prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;

II. verifica la conformità alle prescrizioni normative esterne e di autoregolamentazione;

III. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;

IV. monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;

V. predispone flussi informativi diretti agli Organi aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;

VI. predispone flussi informativi diretti all'analoga Funzione istituita presso la Capogruppo;

VII. verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;

VIII. presta consulenza ed assistenza nei confronti degli organi aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, nonché collabora nell'attività di formazione del personale, sulle disposizioni applicabili alle attività svolte.

In riferimento al ruolo svolto dalla Funzione *Compliance ex ante*, la stessa verifica la conformità dei nuovi prodotti/servizi, progetti innovativi, nuove linee di business, propone eventuali modifiche organizzative e procedurali per assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità ed opera nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riguardo ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (ad es., le discipline in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), altre aree di intervento della funzione di conformità alle norme sono:

I. la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili all'intermediario;

II. la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Con riguardo all'attività di controllo ex post, la Funzione *Compliance* verifica l'effettiva realizzazione delle attività volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme, identificate dalle diverse strutture/aree aziendali (verifiche di *follow-up*).

La Funzione *Compliance* riferisce agli organi aziendali, anche sulla base della relazione predisposta dal responsabile e con periodicità semestrale, su: (i) la situazione complessiva dei reclami ricevuti, con i relativi esiti; (ii) le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'autorità giudiziaria che hanno definito in senso favorevole ai clienti questioni oggetto di precedente reclamo, ritenuto infondato; (iii) le principali criticità che emergono dai reclami ricevuti; (iv) l'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate".

Nell'ambito del Gruppo Finaosta, la Funzione Compliance collabora con l'analoga Funzione istituita presso la Capogruppo al fine di garantire il presidio e la mitigazione del rischio di non conformità a livello di gruppo.

Funzione Risk Management ed Antiriciclaggio.

Il Responsabile della Funzione *Risk Management* e della Funzione Antiriciclaggio è collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A.; lo stesso non ha responsabilità dirette di aree operative sottoposte a controllo, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili delle aree operative sottoposte a controllo ed è dotato di requisiti di indipendenza, autorevolezza, e professionalità richiesti per legge per la Funzione.
Il Responsabile delle Funzioni di controllo di II livello relative alla gestione dei rischi ("*Risk Management*") ed Antiriciclaggio opera in conformità alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di controlli interni per gli intermediari finanziari, e in coerenza con le disposizioni della Capogruppo.
I criteri e le modalità di svolgimento dei singoli compiti sono specificati nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio, nel Regolamento della Funzione *Risk Management* e nelle procedure aziendali.
Con riferimento alla funzione di controllo rischi, la Funzione *Risk Management* svolge principalmente le seguenti attività:

I. collabora, per gli ambiti di propria competenza, alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi del Gruppo Finaosta, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone da parte di Aosta Factor S.p.A. l'adeguatezza nel continuo;

II. è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;

III. verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi, in coerenza con quanto stabilito dalla Capogruppo Finaosta;

IV. verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;

V. verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;

VI. analizza i rischi derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti di mercato o dalla modifica degli assetti organizzativi, di *marketing* e/o di struttura;

VII. contribuisce alla predisposizione, da parte della Capogruppo, del Rendiconto ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) di Gruppo in coerenza con il modello di *business* adottato dalle entità del Gruppo e con le linee strategiche dettate del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento all'attività di prevenzione e contrasto della realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti attività:

I. identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;

II. collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;

III. verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;

IV. condurre, in raccordo con il responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;

V. collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;

VI. condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;

VII. prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;

VIII. valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;

IX. verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;

X. trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario;

XI. curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;

XII. informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;

XIII. predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione antiriciclaggio pone particolare attenzione: (i) all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; (ii) all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La funzione può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto.

Nell'ambito del Gruppo Finaosta, la Funzione Risk Management ed Antiriciclaggio collabora con le analoghe Funzioni istituite presso la Capogruppo al fine di garantire il presidio e la mitigazione dei rischi a livello di gruppo. Per maggiori dettagli in merito alle forme di collaborazione e coordinamento con la Capogruppo Finaosta si rimanda a quanto previsto all'interno del "Documento di coordinamento e collaborazione del Sistema dei Controlli Interni" di Aosta Factor S.p.A.

La Funzione *Risk Management* e Antiriciclaggio ad esito delle attività di verifica produce dei *report* destinati agli Organi aziendali di Aosta Factor S.p.A.

Nell'ambito del Gruppo finanziario, la Funzione *Risk Management* e Antiriciclaggio trasmette adeguati flussi informativi alla Capogruppo.

***

La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 ha introdotto, con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, di individuare il preposto o i **preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 D.Lgs. 9 aprile 2018 n. 81**.
Tra i compiti attribuiti a quest'ultimo in forza della novella legislativa rientrano quelli di:

- **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di **salute e sicurezza** sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento non conforme** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività** del lavoratore e informare i superiori diretti;
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente** l'attività **e**, comunque, **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Alla luce di tali disposizioni si ritiene che

IL/I PREPOSTO/I INDIVIDUATO/I SIA/SIANO SOGGETTO/I APICALE/I AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 19 D.LGS. 9 APRILE 2018 N. 81.

2. Obiettivi del documento.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito anche "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui vengano integrati, da parte di esponenti degli stessi, determinate ipotesi di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.
Il medesimo testo normativo prevede per l'ente la possibilità di sottrarsi a tale responsabilità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione delle ipotesi di reato contemplato dal Decreto.
In relazione al contesto precedentemente descritto, AOF ha provveduto ad:

- adottare ed attuare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello" e/o "MOGC") *ex* D. Lgs. 231/2001;
- istituire un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" e/o "OdV") deputato a vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del Modello stesso.

Il presente documento illustra l'approccio metodologico adottato per la predisposizione del Modello

societario, nonché i singoli elementi da cui è costituito.

3. Struttura del documento

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AOSTA FACTOR si compone di:

I. una Parte Generale, suddivisa in due sezioni:

- "Il Decreto Legislativo 231/2001", sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti della normativa nonché la funzione ed i principi generali del Modello
- "Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AOSTA FACTOR", sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del documento e l'approccio metodologico utilizzato per la sua predisposizione;

II. più Parti Speciali, ciascuna dedicata a tipologie omogenee di fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività della Società. Queste ultime comprendono:

- una breve descrizione delle diverse fattispecie di reato;
- l'individuazione delle attività aziendali nell'ambito delle quali dette fattispecie potrebbero essere astrattamente integrate;
- le funzioni/gli organi societari interessati;
- il grado di rischio di integrazione (secondo una scala che distingue rischio molto basso, rischio basso, rischio medio basso, rischio medio alto e rischio alto);
- dei principi generali di comportamento da rispettare;
- delle specifiche procedure volte a contenere i rischi rilevati.

Devono inoltre considerarsi parti integranti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- organigrammi aziendali;
- sistema di deleghe e procure;
- procedure aziendali e norme comportamentali;
- procedura relativa ai flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

4. Destinatari

Sono "Destinatari" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AOF e sono tenuti al rispetto delle disposizioni ivi previste:

a) i Componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Dirigenti (allo stato il solo Direttore Generale) di Aosta Factor S.p.A. – cosiddetti Soggetti Apicali – nonché le persone che, anche di fatto, dovessero esercitare, nell'ambito della stessa, attività di gestione e controllo;
b) i Dipendenti della Società (cosiddetti Soggetti Interni sottoposti ad altrui direzione).

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili

a cui essi eventualmente partecipano, devono essere considerati Destinatari i seguenti Soggetti Esterni:

c) i Collaboratori, i Consulenti e, più in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano per conto o nell'interesse della Società, nell'ambito delle cosiddette aree di attività sensibili;
d) i Fornitori, i Consulenti ed i Partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint venture*) che svolgono attività di lavoro autonomo in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività sensibili.

Tutti i suddetti Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare le disposizioni contenute nel Modello e devono collaborare nelle verifiche dirette al periodico esame della sua efficienza per correggerne eventuali disfunzioni.

I. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, Società ed associazioni.

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito: le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997.
Il Decreto, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) in relazione alla commissione di alcuni reati.
Tale forma di responsabilità è fondata sulla coesistenza di due presupposti: il primo è che il reato sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il secondo è che il reato sia commesso da:

a. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);
b. persone fisiche sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Conseguentemente, l'ente non risponde se i soggetti sopra individuati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).
Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.
Il Decreto è un atto legislativo di particolare importanza in quanto introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un principio di responsabilità derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro i quali, preventivamente investiti di tale potere, agiscono in nome e per conto dell'ente che rappresentano.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e mira a coinvolgere nella sanzione degli illeciti il patrimonio degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla

commissione del reato e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, i quali - fino all'entrata in vigore della legge in esame - non pativano alcuna conseguenza connessa alla realizzazione di reati posti in essere da amministratori e/o dipendenti a vantaggio della società.
Infatti, il principio di personalità della responsabilità penale stabilito dall'articolo 27 della Costituzione li lasciava indenni da conseguenze sanzionatorie, ad eccezione dell'eventuale risarcimento del danno.
Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; in aggiunta, per i casi più gravi, è altresì stabilita la comminazione di misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
La responsabilità introdotta dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2. Reati che determinano la responsabilità dell'Ente

Con riferimento alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva quasi esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Successivamente, in seguito a numerosi interventi normativi, il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del D. Lgs. 231/2001 è aumentato sensibilmente.
Più precisamente, i reati attualmente contemplati dal Decreto sono i seguenti:

ART. 24 D.LGS. 231/01 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche. **Art. 316 *ter* c.p.** – Indebita percezione di erogazioni pubbliche. **Art. 640 comma II n. 1 c.p.** – Truffa a danno dello Stato o altro Ente pubblico. **Art. 640 *bis* c.p.** – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. **Art. 640 *ter* c.p.** – Frode informatica. **Art. 356 c.p.** – Frode nelle pubbliche forniture **Art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898** – Frodi nel settore agricolo	**Fino a 500 quote.** **Da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o se è derivato un danno di particolare gravità**. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi

ART. 24 *BIS* D.LGS. 231/01 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. **Art. 617 *quater* c.p.** – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. **Art. 617 *quinquies* c.p.** – Detenzione, diffusione ed installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. **Art. 635 *bis* c.p.** – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. **Art. 635 *ter* c.p.** – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Sato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità. **Art. 635 *quater* c.p. -** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici **Art. 635 *quinquies* c.p.** – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	**Da 100 a 500 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici. **Art. 615 *quinquies* c.p.** – Detenzione, diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	**Sino a 300 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 491 *bis* c.p. – Falsità di documenti informatici. **Art. 640 *quinquies* c.p.** – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. **Art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019 n. 105 -** ostacolo o condizionamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive a seguito dell'istituzione del Perimetro di	**Sino a 400 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la P. A. • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi

Sicurezza Nazionale Cibernetico		

ART. 24 *TER* D.LGS. 231/01 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 416 comma VI c.p. – Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), ed in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3 *bis* D.Lvo 286/98). **Art. 416 *bis* c.p.** – Associazioni di tipo mafioso, anche straniere. **Art. 416 *ter* c.p**. – Scambio elettorale politico mafioso. **Art. 630 c.p.** – Sequestro di persona a scopo di estorsione **Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.** **Art. 74 d.P.R. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.	**Da 400 a 1.000 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per la durata di almeno 1 anno</u>: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.
Art. 416 commi da I a V c.p. – Associazione per delinquere. **Art. 407 comma II lett. a) numero 5 c.p.p.** – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 L. 110/1975 (armi ad aria compressa, da sala ovvero destinate alla pesca).	**Da 300 a 800 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per la durata di almeno 1 anno</u>: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

ART. 25 D.LGS. 231/01 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE ED ABUSO D'UFFICIO		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 314 c.p. comma I – Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)	**Fino a 200 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)		
Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all'art. 318 c.p.		
Art. 322 commi I e III c.p. – Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione.		
Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)		
Art. 346 *bis* c.p. - Traffico di influenze illecite.		
Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.	**Da 200 a 600 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 (se il rato è commesso da soggetto in posizione apicale) o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 (se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali quali dipendenti, ecc.): • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 319 *ter* comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari.		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all'art. 319 *ter* c.p.		
Art. 322 commi II e IV c.p. – Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		
Art. 317 c.p. – Concussione	**Da 300 a 800 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 (se il rato è commesso da soggetto in posizione apicale) o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali (dipendenti, ecc.): • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 319 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici con riferimento al conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, il pagamento o il rimborso di tributi o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale.		
319 *ter* comma 2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari nell'ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione		
Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione agli artt. 319 c.p. aggravato *ex* art. 319 *bis* c.p. e 319 *ter* c.p.		

ART. 25 *BIS* D.LGS. 231/01 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	**Da 300 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.	**Fino a 500 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.		
Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	**Fino a 500 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate fuori dai casi di cui agli artt. 453 e 454 c.p.	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.	
Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	**Fino a 200 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 464 comma II c.p. – uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede		
Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 464 comma I c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione	**Fino a 300 quote**. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli e disegni	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		

		• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *BIS* D.LGS. 231/01 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	**Da 300 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.	**Fino a 500 quote** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.		
Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		
Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate fuori dai casi di cui agli artt. 453 e 454 c.p.	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.	
Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	**Fino a 200 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 464 comma II c.p. – uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede		
Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 464 comma I c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione	**Fino a 300 quote**. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli e disegni	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		

ART. 25 *TER* D.LGS. 231/01 – REATI SOCIETARI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.	**Da 200 a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	NON PREVISTE
Art. 2621 *bis* c.c. – Fatti di cui all' art. 2621 c.c. se di lieve entità.	**Da 100 a 200 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.	**Da 400 a 600 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2625 comma II c.c. – Impedito controllo che abbia cagionato un danno ai soci.	**Da 200 a 360 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.		
Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.		
Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.	**Da 200 a 260 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	NON PREVISTE
Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.	**Da 300 a 660 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.		
Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea.		
Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.	**Da 200 a 360 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	NON PREVISTE
Art. 2629 *bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.	**Da 400 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549	
Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio		

	euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	NON PREVISTE
Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.	**Da 400 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	NON PREVISTE
Art. 2635 comma III c.c. – Corruzione tra privati.	**Da 400 a 600 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	• Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.	**Da 200 a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2623 comma 1 c.c. – falso in prospetto.	I PRESENTI ARTICOLI SONO STATI ABROGATI, RISPETTIVAMENTE, DALL'ART. 34 COMMA II E DALL'ART. 37 COMMA XXXIV DEL D.LVO 27 GENNAIO 2010 N. 39. COME SI AVRÀ MODO DI APPROFONDIRE NELLA PARTE SPECIALE DEL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, PER UN DIFETTO DI COORDINAMENTO TRA FATTISPECIE, ALLO STATO SI RITIENE CHE IL REATO DI FALSO IN PROSPETTO, OGGI PUNITO AI SENSI DELL'ART. 173 *BIS* T.U.F. NON RIENTRI PIÙ FRA I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE.	
Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione		

ART. 25 *BIS* 1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio.	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.		
Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.		
Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.		
Art. 517 *ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.		
Art. 517 *quater* c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.		
Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza	**Fino a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549	• Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.		

	euro.	• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *QUATER* D.LGS. 231/01 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.	**Da 200 a 700 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la pena della reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo.	**Da 400 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	

ART. 25 *QUATER* 1 D.LGS. 231/01 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 583 *bis* c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	**Da 300 a 700 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel caso si tratti di un Ente privato accreditato l'accreditamento è revocato. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato nell'articolo.

ART. 25 *QUINQUIES* D.LGS. 231/01 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù		
Art 601 c.p. – Tratta di persone		

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi **Art. 603 *bis* c.p.** – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	**Da 400 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.
Art. 600 *bis* comma I c.p. – Prostituzione minorile **Art. 600 *ter* commi I e II c.p.** – Pornografia minorile – reclutamento o utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale. **Art. 600 *quinquies* c.p.** – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.	**Da 300 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 600 *bis* comma II c.p. – Atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altro corrispettivo. **Art. 600 *ter* commi III e IV c.p.** – Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico anche per via telematica. **Art. 600 *quater* c.p.** – Detenzione di materiale pedopornografico anche virtuale. **Art. 609 *undecies* c.p.** – adescamento di minorenni.	**Da 200 a 700 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

ART. 25 *SEXIES* D.LGS. 231/01 – ABUSI DI MERCATO		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 184 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) – Abuso di informazioni privilegiate. **Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.)** – Manipolazione del mercato.	**Da 400 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. Qualora il profitto conseguito dall'Ente risulti di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte il prodotto o il profitto.	NON PREVISTE

ART. 25 *SEPTIES* D.LGS. 231/01 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 589 c.p. con violazione dell'art. 55 comma II D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Omicidio colposo	**1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro fuori dai casi di cui all'art. 55 comma II D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Omicidio colposo	**Da 250 a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 590 comma III c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Lesioni personali colpose	**Non superiore a 250 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore a 6 mesi: • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *OCTIES* D.LGS. 231/01 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 648 c.p. – Ricettazione.	• **Da 200 a 800 quote**. • **Da 400 a 1.000 quote** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore a 2 anni: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio.		
Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.		
Art. 648 *ter1* – Autoriciclaggio.		
IN CASO DI COMMISSIONE DI UNO DEI REATI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SENTITO IL PARERE DELL'UIF, PUÒ FORMULARE OSSERVAZIONI RIGUARDO L'IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'ENTE.		

ART. 25 *OCTIES1* D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.	**Da 300 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore a 2 anni: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
Art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.		

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	**Sino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro	• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *NOVIES* D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 171 comma I lett. a) *bis* e comma III L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale delle opere dell'ingegno protette anche non destinata alla pubblicazione ed anche in ipotesi di deformazione o modifica della stessa qualora ne derivi un'offesa all'onore dell'autore. **Art. 171 *bis* L. 22 aprile 1941 n. 633** – tutela penale dei *software* e delle banche dati. **Art. 171 *ter* L. 22 aprile 1941 n. 633** – Tutela penale delle opere audiovisive. **Art. 171 *septies* L. 22 aprile 1941 n. 633** – Tutela penale dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE. **Art. 171 *octies* L. 22 aprile 1941 n. 633** – Tutela penale delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per una durata non superiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 174 *quinquies* L. 22 aprile 1941 n. 633 per gli esercizi commerciali, le attività soggette ad autorizzazione, gli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e post - produzione, di masterizzazione, di tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

ART. 25 *DECIES* D.LGS. 231/01 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

ART. 25 *UNDECIES* D.LGS. 231/01 – REATI AMBIENTALI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**

Art. 452 *bis* c.p. – Inquinamento ambientale.	**Da 250 a 600 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non superiore ad 1 anno</u>: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 452 *quater* c.p. – Disastro ambientale.	**Da 400 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 452 *quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.	**Da 200 a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 452 *octies* c.p. – Associazione di cui all'art. 416 c.p. finalizzata a commettere uno dei reati precedenti.	**Da 300 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 452 *sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.	**Da 250 a 600 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 727 *bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	**Fino a 250 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 733 *bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.	**Da 150 a 250 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali.	**Da 150 a 250 quote** (<u>violazione commi III,V primo periodo, XII</u>) L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

	Da 200 a 300 quote (violazione commi II, V secondo periodo, XI).	Per un periodo non superiore a 6 mesi: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.	**Fino a 250 quote** (violazione commi I lett. a e VI primo periodo). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).	NON PREVISTE
	Da 150 a 250 quote (violazione commi I lett. b, III primo periodo e V). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).	NON PREVISTE

Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.	**Da 200 a 300 quote** (violazione comma III secondo periodo). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).	Per un periodo non superiore a 6 mesi: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.	**Fino a 250 quote** (violazione comma I). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.	**Da 150 a 250 quote** (violazione comma II). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 258 comma IV secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	**Da 150 a 250 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 259 comma I D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 –	**Da 150 a 250 quote.**	

Traffico illecito di rifiuti.	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 452 *quaterdecies* c.p.* – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	**Da 300 a 500 quote** (violazione comma I). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. **Da 400 a 800 quote** (violazione comma II). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non superiore a 6 mesi: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio della attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo in discorso.
Art. 260 *bis* D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazioni, irregolarità, omissioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	**Da 150 a 250 quote** (violazione commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII primo periodo). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
	Da 200 a 300 quote (violazione comma VIII secondo periodo). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

ART. 25 *DUODECIES* D. LGS. 231/01 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 22 comma 12 *bis* D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.	**Da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro	NON PREVISTE
Art. 12 commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).	**Da 400 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed
Art. 12 comma 5 D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).	**Da 100 a 200 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	

		eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *TERDECIES* D.LGS. 231/01 – RAZZISMO E XENOFOBIA		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 604 *bis* c.p.* – Propaganda, istigazione o incitamento all'odio razziale fondati sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.	**Da 200 a 800 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati all'art. 3 comma III *bis* L. 13 ottobre 1975 n. 654.

ART. 25 *QUATERDECIES* D.LGS. 231/01 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.	**Fino a 260 quote** in relazione alle fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.	**Fino a 500 quote** in relazione alle fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 -	**Fino a 260 quote** in relazione alle	

Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	**Fino a 500 quote** in relazione alle fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per un periodo non inferiore ad 1 anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *QUINQUIESDECIES* D.LGS. 231/01 – REATI TRIBUTARI.		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 2 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2 comma II *bis* D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro centomila	**Fino a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione infedele (se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro)	**Fino a 300 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Omessa dichiarazione (se commesso al fine di evadere	**Fino a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro)	Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	**Fino a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 comma II *bis* D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore ad euro centomila per periodo di imposta.	**Fino a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	**Fino a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 *quater* D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Indebita compensazione (se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro)	**Fino a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	**Fino a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *SEXDECIES* D. LGS. 231/01 – CONTRABBANDO		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Impiego contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi). **Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale)** – Contrabbando nelle zone extra-doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nei depositi doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.**	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni,

evasi).	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 *bis* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 *ter* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Circostanze aggravanti nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri **Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale)** – Altri casi di contrabbando (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 294 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Circostanze aggravanti del contrabbando	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contravvenzioni di cui agli articoli da 302 a 322 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	**Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *SEPTIESDECIES* D. LGS. 231/01 – CONTRABBANDO		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 518 *novies* c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.	**Da 100 a 400 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

	Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 518 *ter* c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali. **Art. 518 *decies* c.p.** – Importazione illecita di beni culturali. **Art. 518 *undecies* c.p.** – Uscita o esportazioni illecite di beni	**Da 200 a 500 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 518 *duodecies* c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici. **Art. 518 *quaterdecies* c.p.** – Contraffazione di opere d'arte.	**Da 300 a 700 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 518 *bis* c.p. – Furto di beni culturali. **Art. 518 *quater* c.p.** – Ricettazione di beni culturali. **Art. 518 *octies* c.p.** – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.	**Da 400 a 900 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 *DUODEVICIES* D. LGS. 231/01 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		
REATI PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 518 *sexies* c.p. – Riciclaggio di beni culturali. **Art. 518 terdecies c.p.** – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	**Da 500 a 1.000 quote.** L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti.

*	Il D.Lgs. 1° marzo 2018 recante "*disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice in materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q) della Legge 23 giugno 2017 n. 103*" ha abrogato la fattispecie di reato di cui all'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (presupposto di responsabilità per gli Enti in forza del disposto dell'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01), e di quella di cui al comma 3 *bis* dell'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975 n. 654 (presupposto di responsabilità per gli Enti in virtù del richiamo compiuto dall'art. 25 *terdecies* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231). Fattispecie di reato dai contenuti analoghi a quelle abrogate sono state inserite all'interno del Codice penale, rispettivamente agli artt. 452 *quaterdecies* e 604 *bis*: nonostante il mancato coordinamento degli artt. 25 *undecies* e 25 *terdecies* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si ritiene che le stesse continuino a costituire presupposto di responsabilità per gli Enti.

Si rinvia alle singole Parti Speciali per l'articolazione dettagliata e la descrizione di tali reati.

Sul punto, si evidenzia che nelle Parti Speciali del presente Modello sono analizzate unicamente le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività poste in

essere dalla Società.
Viceversa, in relazione agli altri reati, avuto riguardo all'attuale operatività della Società, si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione.
Per un maggiore approfondimento sul punto, si rimanda al successivo paragrafo 5.

3. SANZIONI

Le sanzioni previste all'interno del Decreto sono:

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000.
L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00; pertanto, la sanzione massima ammonta ad € 1.549.370,00.
L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione ed il numero delle quote viene determinato dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività nell'ambito della quale si è realizzato l'illecito e sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto; la tipologia e la loro durata sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, nonché dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Tali sanzioni possono essere applicate all'ente anche in via cautelare quando sussistono gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti analoghi a quello per cui si procede.

Confisca

In aggiunta alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Si ritiene utile precisare che la nozione di profitto all'interno del Decreto risulta essere polifunzionale, dovendola identificare nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto nell'articolo 19 (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654), e in una nozione dal contenuto più ampio nell'ipotesi di cui all'articolo 13, che abbraccia anche vantaggi non immediati ma comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito (Cass. pen., 23 giugno 2006, n. 32627).

Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta solo qualora all'ente venga inflitta una sanzione interdittiva.
La sentenza viene pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia; inoltre, è prevista la pubblicazione mediante affissione nel Comune ove è sita la sede principale dell'ente condannato.

4. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231prevedono una forma specifica di esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse.
In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello") idoneo a prevenire i reati e gli illeciti ricompresi nel Decreto della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ("Organismo di Vigilanza");

c) le persone che hanno commesso il reato e/o l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

d) il reato è stato commesso senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al precedente punto b).

Pertanto, ai sensi del precedente punto a), la semplice adozione del Modello non è condizione sufficiente al fine dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'ente; ciò in quanto lo stesso deve essere anche efficace ed effettivo.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto, un Modello è efficace se:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Decreto, un Modello è effettivo se prevede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

In sostanza, nel caso di configurazione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001, per essere esente da responsabilità, l'ente deve dimostrare *(i)* di avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi richiesti dal Legislatore attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'efficace esercizio delle funzioni di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza e *(ii)* che la volontà criminale sia riconducibile esclusivamente al soggetto che ha compiuto l'illecito. Sul punto, si precisa che - nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale - la responsabilità dell'ente si presume; ciò in quanto, di norma, il soggetto apicale esprime e rappresenta la politica dell'ente.
In tali ipotesi, dovrà essere l'ente stesso a fornire la prova della sua estraneità, dimostrando che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il Modello adottato. Con riguardo all'elusione di cui alla norma, in giurisprudenza da ultimo si è delineata una lettura oggettiva del sintagma "fraudolentemente", consistente non in una mera violazione dei protocolli preventivi, quanto in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua e/o subdola.
Viceversa, qualora il reato sia stato compiuto da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
La differenza rispetto all'ipotesi di reato commesso da un soggetto apicale risiede nell'onere della prova che - nel primo caso - grava sull'ente, mentre - in questa seconda ipotesi - è a carico dell'accusa, che dovrà provare la mancata adozione o attuazione del Modello.
In conclusione, sebbene l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non sia stata resa obbligatoria da alcuna norma di legge, per andare esente da responsabilità in caso di commissione dei sopra citati reati, l'ente deve di fatto dimostrare di esserne munito e che questo sia effettivo, diversificato in relazione allo specifico rischio reato e rispondente alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema.

5. I Gruppi di Imprese

Nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non vi è alcun cenno al fenomeno delle aggregazioni societarie.
Il Legislatore, infatti, nel delineare la disciplina della responsabilità del soggetto collettivo, fa esclusivo riferimento all'Ente singolarmente considerato, lasciando aperte le questioni relative all'operatività del D.Lgs. 231/01 nel gruppo di società.
Nell'ambito dell'aggiornamento delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" emanato da Confindustria nel marzo 2014 si sottolinea come – per quanto nel nostro ordinamento manchi una disciplina generale del gruppo – esistono tuttavia alcuni indici normativi, quali l'art. 2359 c.c. (società controllate e società collegate) e l'art. 2497 c.c. (che disciplina la responsabilità della società che eserciti attività di direzione e coordinamento su altre società) che confermano la rilevanza del fenomeno del gruppo di imprese.
Tale rilevanza, tuttavia, risulta circoscritta all'ambito economico e non si estende a quello giuridico, posto che il gruppo di società costituisce un raggruppamento di Enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche ma non assume autonoma capacità giuridica.
Il gruppo di società, pertanto, non può essere inquadrato tra i soggetti di cui all'art. 1 D.Lgs. 231/01 e, di conseguenza, deve escludersi che lo stesso sia diretto destinatario della normativa.
Naturalmente, però, è ben possibile che uno o più soggetti apicali o subordinati legati ad una società del gruppo, nello svolgimento dell'attività di impresa, commettano reati presupposto di responsabilità

amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che l'Ente di appartenenza sia chiamato a risponderne.

In questo caso ci si è interrogati riguardo la possibilità che la responsabilità possa estendersi anche alle altre componenti il gruppo e ciò sotto due profili:

a. possibilità di estendere la responsabilità per un fatto commesso da un soggetto appartenente alla società capogruppo agli Enti controllati.

b. possibilità che la responsabilità per un fatto di reato commesso da un soggetto appartenente ad una società controllata si estenda alla società *holding* sulla base del riconoscimento di un "interesse di gruppo".

La prima ipotesi è stata esclusa in quanto, pur essendo le` controllate soggette al potere di direzione e coordinamento della controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c., a tali società non può essere imputata – sulla base della mera appartenenza al Gruppo – alcuna responsabilità per i reati commessi da soggetti funzionalmente collegati alla controllante e nell'esclusivo interesse o vantaggio della stessa.

Con riferimento all'ipotesi sub b) la giurisprudenza formatasi sul tema (si vedano in particolare Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e, sul concetto di controllo, Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2014, ud. 20 dicembre 2013, n. 2658, Ilva S.p.a. e Riva Fire S.p.a.) pare concorde nell'escludere la possibilità di un'illimitata estensione di responsabilità fondata sull'automatismo – ritenuto inaccettabile – per cui l'appartenenza di una società ad un gruppo implica necessariamente che le scelte compiute perseguano un interesse che trascende quello proprio e siano invece imputabili all'intero raggruppamento o alla controllante.

In particolare, si ritiene che la capogruppo possa essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'ambito dell'attività della controllata soltanto nell'ipotesi in cui:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto oltre che della controllata anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante provato in maniera concreta e specifica.

Da ciò si evince come non esista una generica posizione di garanzia in capo alla società controllante, il cui coinvolgimento può derivare soltanto dall'eventuale concorso dei propri apicali o subordinati nella realizzazione del delitto presupposto sempre che, naturalmente, risultino integrati anche tutti gli altri criteri di ascrizione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e Trib. Milano, ordinanza Dott.ssa Sechi del 20 settembre 2004, I.V.R.I. Holding S.p.a.

L'assenza di disciplina del fenomeno delle aggregazioni societarie si riverbera anche sulla questione relativa all'unicità o alla duplicazione dei Modelli organizzativi nell'ambito del gruppo ed in particolare sulla possibilità di predisporre un unico Modello identico per tutte le società che lo compongono.

Al riguardo tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno ritenuto inidonea ai fini di prevenire il rischio di integrazione di fattispecie di reato l'adozione di un unico Modello di gruppo.

In tal senso si esprimono altresì le linee guida predisposte da Confindustria del marzo 2014 ove si sottolinea come "ogni società del gruppo è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo".

Tale attività potrà essere condotta tenendo conto delle eventuali indicazioni generali conferite della *holding*, ma senza che questo comporti una limitazione di autonomia delle controllate.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello organizzativo, infatti, consente di avere un documento calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa e di confermarne l'autonomia nel gruppo, così ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Negli stessi termini è opportuno che ogni società del gruppo istituisca un proprio organismo di vigilanza – distinto anche nella scelta dei singoli componenti – così garantendo i requisiti di autonomia ed indipendenza che devono caratterizzarne la composizione e, di conseguenza, l'agire.

Nell'ambito delle aggregazioni societarie, pertanto, ogni unità del gruppo deve rilevare nella propria specificità.

Come rappresentato nella prima parte del presente documento Aosta Factor S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento *ex* articoli 2497 - 2497 *sexies* c.c. da parte di Finaosta S.p.A.; la stessa, tuttavia, ha adottato in autonomia il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo costruito sulla base delle specificità proprie della stessa.

Analogamente il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle funzioni di Organismo di Vigilanza attribuitegli, agisce in autonomia rispetto al medesimo Organo istituito *ex* art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dalla Capogruppo. Gli stessi hanno facoltà di coordinare le proprie attività ciascuno mantenendo tuttavia la propria autonomia e libertà di azione.

II. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI AOSTA FACTOR S.P.A.

1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Al fine di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, nonché a tutela della posizione della propria immagine e delle aspettative di lavoro dei propri Dipendenti, AOF ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni normative che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Aosta Factor S.p.A. ed affinché questi pongano in essere - nell'espletamento delle proprie attività - dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 medesimo.

L'art. 6 comma 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e da queste ultime comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti in base al settore di attività, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità a prevenire i reati presupposto di responsabilità.

Tali codici stabiliscono le linee direttrici cui i Modelli delle singole imprese devono ispirarsi tenendo conto, naturalmente, della propria struttura ed organizzazione interna; un mero recepimento, generale ed astratto, delle linee guida non consentirebbe infatti di integrare i necessari requisiti di concretezza ed effettività (in questo senso, ad esempio, Tribunale di Roma, Ordinanza 4 aprile 2003 emessa dal Dott. Finiti, Finspa e Tribunale Milano, Ordinanza 27 aprile 2004 emessa dal Dott. Salvini, Siemens AG).

Ai fini della realizzazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo Aosta Factor S.p.A. – oltre a basarsi sulle prescrizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sulle indicazioni tratte della giurisprudenza più recente in materia – ha tenuto conto dei "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8*

giugno 2001, n. 231" elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con ABI, Confindustria ed il Consiglio Forense e pubblicati nel febbraio 2019, delle indicazioni fornite nelle Linee Guida redatte dall'ABI nel febbraio 2004 nonché delle Linee Guida predisposte da Confindustria nel marzo 2002 (poi aggiornate nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021).

2. Finalità e funzione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Aosta Factor S.p.A.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aosta Factor S.p.A. è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative ed attività di controllo che disciplina l'attività della Società ed è finalizzato alla prevenzione di comportamenti idonei a configurare fattispecie di reati ed illeciti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
In particolare, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente elaborazione di principi comportamentali e procedurali ad esse connessi, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AOF nelle aree a rischio reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle norme ivi indicate, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da AOF in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etico sociali cui la Società stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, il Modello ha la funzione di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare deleghe e procure al fine di determinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. Il rapporto tra Modello di organizzazione, gestione e controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

In quanto società qualificabile come in controllo pubblico, Aosta Factor S.p.A. è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 tra cui rientrano, per quanto rileva in questa sede, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e di cui al D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 si ritiene che gli stessi debbano essere circoscritti alle sole attività di "pubblico interesse" dalla stessa eventualmente svolte (da individuarsi a partire dall'esemplificazione contenuta nell'art. 2-*bis*, comma 3, seconda parte del D.Lgs. n. 33/2013: attività di esercizio di funzioni amministrative, attività di servizio pubblico e attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni strumentali al perseguimento delle proprie attività istituzionali ovvero dall'esemplificazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Posto che allo stato Aosta Factor S.p.A. non svolge alcuna delle attività di cui all' art. 2 *bis*, comma 3 seconda parte del D.Lgs. n. 33/2013 e, per di più, rientra nel novero di quelle eccezioni (Allegato 1 al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) per cui alla pubblica amministrazione è stato consentito di mantenere la partecipazione indipendentemente dallo svolgimento di attività di perseguimento di finalità istituzionali proprie, .in via prudenziale procederà con la pubblicazione delle sole informazioni la cui diffusione non arrechi nocumento alla società sotto un profilo concorrenziale.

Quanto agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione occorre considerare che l'ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non coincide con quello della Legge 28 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (anche con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 24 - "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato" - e 25 - "concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione").

In particolare, mentre il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 mira a prevenire la commissione di fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, la Legge 190/12, più in generale, è volta a limitare il rischio di integrazione di reati contro la Pubblica Amministrazione (anche quelli commessi in danno dell'Ente di appartenenza dell'Autore).

Al riguardo, come già illustrato in precedenza, l'ANAC ha evidenziato – nell'ambito della Determinazione n. 8 del 2015 ha evidenziato come la Legge 28 novembre 2012 n. 190 fa riferimento ad un fenomeno ampio di corruzione in cui rilevano *non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa,* ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui a livello di tentativo*.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, pertanto, costituisce un'integrazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e troverà applicazione in tutte le ipotesi in cui i fatti in contestazione non rientrano nel perimetro di operatività di quest'ultimo, vuoi perché commessi in danno di Aosta Factor S.p.A., vuoi perché integranti fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione non previste quali reati presupposto di responsabilità per l'Ente dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. I due documenti sono tra loro complementari così come le attività di controllo svolte dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

4. Costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Aosta Factor S.p.A.

4.1. Modalità operative seguite per la costruzione del Modello

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche e preparatorie suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
In particolare, sono state esaminate le caratteristiche organizzative della Società, la tipologia di settore in cui essa opera, la normativa di riferimento ed i rischi riconducibili all'ambito economico considerato.
Qui di seguito si descrivono brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio di AOF, nonché di valutazione del sistema attuale dei presidi e dei controlli di cui la Società si è dotata al fine di prevenire i citati reati.

Fase I: analisi e raccolta della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le singole strutture della Società (procure, deleghe, procedure e regole interne di comportamento, organigrammi, disciplinari vigenti, ecc.), al fine della comprensione del contesto operativo di riferimento.

Fase II: mappatura delle attività aziendali ed identificazione dei profili di rischio

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte dalla Società.
Successivamente sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali - rispettivamente - le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto e le aree in cui potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni od i mezzi per la realizzazione degli stessi.
Per ciascuna attività sono stati individuati i reati di cui al Decreto astrattamente configurabili e sono state indicate le motivazioni circa la sussistenza del rischio della loro commissione; il tutto, al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli adottati dalla Società.
Sul punto, si precisa che in forza di specifico contratto di *outsourcing*, una Società esterna svolge numerosi servizi per conto di AOF.

Fase III: rilevazione del Sistema di controllo interno e *Gap analysis*

Sulla base della mappatura di cui al precedente paragrafo e dei meccanismi di controllo adottati dalla Società, è stata effettuata un'analisi volta a valutare l'adeguatezza dei protocolli esistenti, nonché la loro attitudine a prevenire od individuare comportamenti illeciti.
In particolare, sono state confrontate le aree a rischio ai sensi del Decreto con il sistema dei presidi/controlli esistenti; ciò al fine di evidenziare eventuali disallineamenti rispetto al Modello e fornire suggerimenti utili a porvi rimedio.
In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.
All'esito della predetta attività, sono state definite, per ciascuna delle aree a rischio reato e/o strumentali identificate, le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere.

Fase IV: sviluppo del Modello

(a) *Revisione del sistema di deleghe e procure*

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure con riferimento alle attività proprie del *business*, verificando eventuali necessità di adattamento.
Il sistema delle deleghe di Aosta Factor S.p.A. ha lo scopo di attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale, individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali, formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.
Tra i principi ispiratori di tale sistema vi sono una chiara ed organica attribuzione dei compiti, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi; ciò al fine di evitare sovrapposizioni o vuoti di potere ed impedirne la concentrazione.

(b) *Elaborazione dei protocolli*

Con riferimento a ciascuna delle aree a rischio reato e/o strumentali individuate, sono state definite altrettante procedure da implementare, al fine di formalizzare le regole di comportamento e le modalità operative di espletamento delle attività rilevanti ai sensi del Decreto ed i relativi principi di controllo riferiti, in particolare, a:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- tracciabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni;
- sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

(c) *Introduzione di uno specific Sistema sanzionatorio*

L'articolo 6, comma 2, lettera c) del Decreto prevede espressamente per l'ente l'onere di "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*".
Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 7 del presente documento.

(d) *Revisione delle tipologie di contratti e delle relative clausole contrattuali*

I contratti stipulati con le controparti devono essere integrati con apposite clausole, al fine di adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e dal presente Modello.
In particolare occorre prevedere, con riferimento a tutti i contratti sottoscritti con Soggetti Esterni un'apposita clausola che richieda lo svolgimento dell'attività in osservanza dei principi di cui al Codice Etico adottato da Aosta Factor S.p.A. nonché delle regole stabilite nell'ambito del presente Modello applicabili con riferimento al contratto stesso.
Inoltre, il codice sanzionatorio prevede che qualora i fornitori, collaboratori esterni ed i consulenti "*non abbiano ad uniformarsi al Codice Etico ovvero al predetto Modello e la loro attività integri la violazione delle norme di cui agli art da 24 a 25 duodevicies del Dlgs 8 giugno 2001 n.231, la società procederà alla risoluzione del rapporto…"*
In ogni caso ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, viene fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Per ulteriori precisazioni in merito si rimanda al capitolo 7 del presente documento.

(e) *Istituzione di un Organismo di Vigilanza*

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a garanzia del funzionamento, dell'osservanza e dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Fase V: Aggiornamento del Modello

Il progressivo ampliamento del novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha richiesto un'analisi delle aree ritenute a rischio ed una valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo.
Pertanto, adottando la stessa metodologia esposta nelle fasi I, II e III, la Società ha provveduto ad aggiornare la mappatura delle aree ritenute a rischio di commissione dei reati e dei processi a questi strumentali e ad aggiornare il sistema dei poteri e l'insieme dei protocolli/procedure, al fine di assicurarne la coerenza con il nuovo panorama legislativo e con i cambiamenti intervenuti all'interno della Società.
Per il tramite della revisione della documentazione societaria sono state verificate l'attualità e la coerenza dei rischi e delle procedure esistenti in relazione all'attività della Società.
Con specifico riferimento ai reati connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché di quelli connessi alla violazione delle norme in materia di tutela ambientale, sono state effettuate analisi volte a valutare il relativo sistema di gestione del rischio, già implementato dalla Società per il tramite della Capogruppo sulla base della normativa di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione – previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza – qualora vengano riscontrate:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello tali da dimostrarne l'inefficacia o la non sufficienza ai fini della prevenzione dalla commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- significative modifiche nell'assetto della Società e/o nelle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alle norme in esso richiamate ovvero alla normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività di impresa.

L'Organismo di Vigilanza – nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6 comma I lett. b) ed all'art. 7 comma IV lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – ha il dovere di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento ed all'adeguamento del presente Modello di organizzazione e gestione in ipotesi di:

- intervenute novità legislative e, più in generale, mutamento del contesto giuridico di riferimento all'interno del quale il Modello si riveli inidoneo a minimizzare efficacemente il rischio di commissione di reati;
- modifiche dell'assetto societario tali da rendere inattuali le disposizioni e le procedure contenute/richiamate nel Modello;
- consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che sottolinei l'adeguatezza o l'inadeguatezza di determinati strumenti di cautela;
- carenze organizzative o inefficace attuazione delle disposizioni del Modello riscontrate

dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio della propria attività.

5. Profili di rischio di AOSTA FACTOR S.p.A.

Come già precedentemente esposto, la "costruzione" del presente Modello ha preso avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto nonché degli organi e delle funzioni interessati.

Le analisi sopra descritte hanno permesso di individuare le cosiddette aree a rischio e/o strumentali, che sono specificate e descritte nelle singole Parti Speciali, dedicate ai citati reati sensibili.

In particolare, in ragione della specifica operatività di Aosta Factor S.p.A., si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione e, conseguentemente, di rafforzare il sistema di controllo interno sui rischi di commissione dei reati previsti dagli articoli del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231:

- 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") e 25 ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed abuso d'ufficio"): Parte Speciale 1;
- 24-*bis* ("Delitti informatici e trattamento illecito dei dati"): Parte Speciale 2;
- 25-*ter* ("Reati societari"): Parte Speciale 3;
- 25 - *ter* ("Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati"): Parte Speciale 4:
- 25 – *septies* ("Omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro": parte Speciale 5;
- 25-*octies* ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"): Parte Speciale 6;
- 25-*novies* ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"): Parte Speciale 7;
- 25-*decies* ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"): Parte Speciale 8;
- 25 – *quinquiesdecies* ("Reati tributari"): Parte Speciale 9;

Viceversa, non sono stati ravvisati profili di rischio, considerate le attività svolte da Aosta Factor S.p.A. rispetto alla realizzazione delle condotte criminose in materia di delitti di criminalità organizzata salvo quanto *infra* precisato (art. 24-*ter*) nonché dei delitti: di falsità n monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*), contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1), con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1), contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*), abusi di mercato (art. 25-*sexies*), in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*1), di reati ambientali (art. 25-*undecies*) di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*), razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*); frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*), contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*), contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) – ipotesi per cui sono state in ogni caso previste integrazioni alle procedure inerenti la gestione di beni immobili – di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*) nonché dei reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006).

Con riferimento a tali fattispecie, all'esito delle analisi svolte non sono emersi elementi tali da far presupporre un potenziale rischio di commissione dei relativi reati o illeciti amministrativi.
Infatti, in taluni casi, le fattispecie delittuose sono state ritenute non ragionevolmente realizzabili in considerazione dell'attività aziendale.
In altre ipotesi, la possibile connessione teorica tra i reati presupposto e l'attività imprenditoriale è stata ritenuta meramente "scolastica" e, di conseguenza, trascurabile.
Infine, con riferimento ad ulteriori fattispecie delittuose è emersa l'assoluta carenza di interesse e/o vantaggio della Società nelle ipotesi (ancorché astratte) di loro realizzazione.
In tutte le suddette ipotesi, si ritiene che, in ogni caso, le disposizioni di cui al Codice Etico possano costituire un presidio idoneo e sufficiente a limitare i rischi come specificati in precedenza.
Associazione per delinquere.

In relazione alle condotte criminose di cui all'articolo 24-*ter*, non si ritiene necessario inserirle nel novero delle fattispecie sensibili per la Società, eccezion fatta per il reato di associazione per delinquere, stante la sua peculiarità, dal momento che si può astrattamente verificare in base ad un numero indeterminato di delitti e stante la realtà aziendale, caratterizzata per essere una società facente parte di un Gruppo e le cui attività sono in continua espansione ed estensione anche al di fuori dal territorio prettamente regionale.
Posta la difficoltà di mappatura di tale reato, si è scelto di ritenere sensibili ad esso le Parti Speciali già presenti nel presente Modello, integrandole specificamente con un riferimento a tale reato. In riferimento ai controlli, ad esempio, occorrerà per quanto possibile cercare di evitare ipotesi di connivenza tra funzioni interne aziendali e fornitori, verificare la clientela e l'archiviazione della documentazione delle operazioni con essa effettuate.
Per quanto concerne la sua analisi descrittiva, si rinvia in questa sede alla documentazione relativa allo studio dell'articolo 24-*ter*: preme comunque sottolineare che tale reato si caratterizza essenzialmente per quattro elementi: 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 2) l'indeterminatezza del programma criminoso; 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; 4) almeno tre persone.
Peraltro, vista la scarsa significatività per AOF del rischio in questione, in relazione a tali ipotesi delittuose, si è ritenuto al momento comunque esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, nell'ambito dei quali si vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, della correttezza, della moralità, nonché al rispetto delle leggi.
Comunque, al fine di favorire una maggiore sensibilizzazione della popolazione aziendale con riguardo al reato di associazione per delinquere, si ritiene possa essere utile una seppur minima, ma specifica formazione ai soggetti apicali cui spetta – in principale misura – la rappresentanza della Società e che, quindi, sono sottoposti ad un potenziale maggior rischio.
In ogni caso, è demandato al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che verranno introdotti all'interno del Decreto successivamente all'approvazione del presente documento, ovvero qualora - sulla base delle periodiche verifiche effettuate - risulti opportuno procedere in tal senso, con riferimento a reati già ad oggi ricompresi all'interno di tale disposto normativo, ma non considerati sensibili dalla Società.

6. Organismo di Vigilanza

6.1. FUNZIONE.

In quanto soggetto sottoposto alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, Aosta Factor S.p.A. ha ritenuto opportuno adeguarsi a quanto previsto dall'Autorità nell'ambito del documento recante "*Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - sistemi di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa*" posto in consultazione in data 4 settembre 2012.
All'interno del paragrafo 4 della II sezione del documento, dopo aver definito il Collegio Sindacale (oltre che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo sulla gestione) "*organo con funzione di controllo*" si afferma che: "*l'organo con funzione di controllo svolge altresì le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze le banche possono affidare tali funzioni ad un organismo appositamente istituito*".
In ossequio a quanto previsto dal comma 4 *bis* dell'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in linea con le indicazioni fornite da Banca d'Italia e conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del proprio Statuto, Aosta Factor S.p.A. ha attribuito al proprio Collegio Sindacale la funzione di Organismo di Vigilanza di cui al precedente comma 1 lett. b) del medesimo art. 6 D.Lgs 231/01.
Nell'esercizio della predetta funzione il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello ed a curarne l'aggiornamento proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche/integrazioni che ritenga necessarie.
Naturalmente le duplici funzioni di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti c.c. e di cui al D.Lgs. 231/01 rimangono distinte ma sono tra loro coordinate.

6.2. REQUISITI DI CUI DEVONO ESSERE DOTATI I COMPONENTI L'ORGANISMO.

I componenti l'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti di professionalità, autonomia ed indipendenza.
Il possesso dei suddetti requisiti è altresì richiesto, a norma degli artt. 2397 e 2399 c.c., per la nomina a componente del Collegio Sindacale ma, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al punto che precede, assumono un significato parzialmente diverso, in particolare con riferimento al criterio di professionalità.

L'Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve poter operare con continuità d'azione.

- Professionalità: il requisito si riferisce al bagaglio di strumenti professionali e tecnici che i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere per svolgere efficacemente la loro funzione. In particolare essi devono essere dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo ed in ambito giuridico (con specifico riferimento alle materie penalistiche). Qualora lo ritenga necessario l'Organismo di Vigilanza, utilizzando il *budget* di spesa a propria disposizione, può avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni dotati di competenze specifiche.
  Il Collegio Sindacale di Aosta Factor S.p.A., nello svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01, usufruendo del *budget* attribuito dal Consiglio di Amministrazione, ha sottoscritto, a far data dal novembre 2019, un contratto di consulenza con un legale esperto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti affinché possa fornire un supporto al riguardo.

- Autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve poter operare senza subire alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsivoglia esponente della Società ed in particolare da parte dei soggetti apicali. Qualora i componenti l'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale ovvero versassero in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale, i criteri di autonomia ed indipendenza risulterebbero, di fatto, svuotati di significato.
  I membri del Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01 (come si espliciterà più approfonditamente nell'ambito del paragrafo 6.6):

  1. hanno potere di accesso a tutti gli atti e a tutte le informazioni che ritengano utili ai fini dello svolgimento dell'attività loro demandata;
  2. hanno facoltà di procedere a controlli non programmati sulle attività ed i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio di commissione di uno dei reati presupposto di responsabilità *ex* D.Lgs. 231/01;
  3. non possono in alcun modo essere coinvolti nelle attività operative/gestionali che costituiscono oggetto del loro controllo;
  4. riferiscono direttamente al Consiglio di Amministrazione.

  Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, deve poter disporre di un autonomo potere di spesa nell'ambito di un *budget* fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo, in ogni caso, può richiedere al Consiglio di Amministrazione un'integrazione dei fondi assegnati qualora gli stessi non risultino sufficienti a garantire l'efficace espletamento delle proprie incombenze.
  In presenza di situazioni urgenti o eccezionali l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di estendere la propria autonomia di spesa, salvo il dovere di fornire un'adeguata relazione, alla prima occasione utile, al Consiglio di Amministrazione, illustrando le ragioni di eccezionalità ed urgenza che hanno condotto ad assumere tale decisione.
  Le attività svolte dal Collegio Sindacale nello svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun Organo, Funzione o dipendente di Aosta Factor S.p.A. salvo che la condotta integri ipotesi di cessazione dalla carica.
- Continuità d'azione: il Collegio Sindacale è tenuto a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01 con costanza. L'attività primaria nello svolgimento di tale funzione consiste nella vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e si esplica attraverso la pianificazione, l'esecuzione e la comunicazione dei risultati delle attività svolte. Quest'ultima viene realizzata, come si specificherà meglio in seguito nell'ambito del paragrafo 6.7, attraverso la presentazione di una o più relazioni al Consiglio di Amministrazione, è illustrata l'attività svolta, sono formulate proposte di modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente e sono segnalate le violazioni che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società. L'Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio di Amministrazione gli esiti delle attività di verifica/istruttoria svolte a seguito di eventuali segnalazioni di illecito e propone, qualora lo ritenga necessario, l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del titolare del relativo potere.

Salvo che insorgano situazioni particolari che richiedano una pronta comunicazione (ad esempio in ipotesi di accertata violazione dei contenuti del Modello), la relazione è presentata con cadenza annuale. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01 ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti della Società e di contattare tutte le persone, all'interno della stessa, dalle quali ritenga necessario assumere informazioni. La documentazione relativa alle verifiche deve riportare la data del controllo e viene custodita a cura dell'Organismo di Vigilanza. Le verifiche, che possono avvenire senza alcun preavviso, dovranno essere intensificate qualora il Collegio Sindacale, nella veste di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01 dovesse ricevere segnalazioni relative alla commissione di illeciti ovvero alla violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello da parte di soggetti apicali o dipendenti di Aosta Factor S.p.A.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della attività di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01 può far propri gli strumenti di indagine dell'*Internal Audit,* funzione con cui è tenuta a dialogare ed interagire.

L'Organismo si riunisce periodicamente – in sedute separate rispetto a quelle del Collegio Sindacale – ed in ogni caso non meno di quattro volte l'anno; delle riunioni deve essere dato atto in appositi verbali riportati sul libro dell'Organismo di Vigilanza conservato presso la sede della Società. Il libro dell'Organismo di Vigilanza è documento autonomo rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale nonché rispetto alla documentazione di supporto allo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti c.c.

6.3. Composizione, nomina e permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A., a norma dell'art. 6 comma IV *bis* D.Lgs. 231/01, ha attribuito le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al comma 1 lett. b) del medesimo art. 6 D.Lgs. 231/01, al Collegio Sindacale.

L'attribuzione delle suddette funzioni deve intendersi a favore dell'intero Organo e non dei singoli componenti. Ne discende l'impossibilità della rinuncia da parte del sindaco – e, specularmente, della revoca da parte della Società – in relazione al solo svolgimento della funzione di componente l'Organismo di Vigilanza.

La durata di attribuzione della funzione coincide alla durata dell'incarico del Collegio Sindacale stabilita nella delibera assembleare, così che i rispettivi termini di scadenza siano allineati.

6.4. Compensi.

Il compenso dei componenti l'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. Le somme sono corrisposte al fine di remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno richiesti dalla natura dell'incarico.

La delibera di nomina deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito nel caso in cui aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere, ad esempio in seguito:

- ad un ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente di cui al D.Lgs. 231/01
- a significative modifiche nell'assetto organizzativo della Società

Dal momento che Aosta Factor S.p.A. ha attribuito le funzioni di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 coma 1 lett. b) al Collegio Sindacale, i compensi relativi allo svolgimento delle due funzioni devono rimanere separati.
La determinazione dell'ammontare del compenso è correlata alla complessità del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente (desumibile da parametri quali la struttura organizzativa della Società, il numero di processi sensibili individuati, le aree e le Funzioni coinvolte, il numero e la tipologia delle fattispecie di reato al cui rischio di commissione la Società è esposta) ed il livello dimensionale (desumibile dal fatturato, dal numero di dipendenti e dal capitale sociale) e organizzativo dell'Ente.

6.5. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A. ha attribuito al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01, trovano applicazione, anche con riferimento allo svolgimento di tali funzioni, le norme del codice civile in tema di cessazione dall'ufficio (art. 2400 c.c.) e di sostituzione del sindaco (art. 2401 c.c.).
Il D.Lgs. 231/01 non prevede specifiche ipotesi di ineleggibilità alla carica di componente l'Organismo di Vigilanza né ipotesi di cessazione dalle stesse.
Ciononostante, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo – per ragioni di coerenza di sistema – prevede e disciplina diverse ipotesi di ineleggibilità e di cessazione dall'esercizio della funzione di Componente l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01.

Ineleggibilità:

Aosta Factor S.p.A. prevede che le ipotesi di ineleggibilità alla carica di componente il Collegio Sindacale previste dallo Statuto e dall'art. 2399 c.c., costituiscono ipotesi ostative all'assunzione della funzione di componente l'Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 comma 1 lett. b) 231/01.

In particolare, non possono assumere la suddetta funzione:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;

c) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) così come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 72.

Alle stesse, data la peculiarità della funzione di componente l'Organismo di Vigilanza, devono altresì aggiungersi le seguenti, ulteriori, ipotesi di ineleggibilità, che devono intendersi estese anche all'assunzione della carica di sindaco in ipotesi di coincidenza delle cariche:

a) la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente *ex* D.Lgs. 231/01;

b) l'essere destinatario di una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorché non passata in giudicato, relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente *ex* D.Lgs. 231/01. L'eventuale riforma della sentenza di primo grado (o di patteggiamento) comporta il superamento della causa di ineleggibilità;

c) l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB per aver commesso uno degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

d) l'essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Cessazione dall'incarico:

Costituiscono cause di cessazione dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

a) la scadenza dell'incarico;
b) la revoca da parte della Società;
c) la decadenza;
d) la rinuncia;
e) il decesso.

Scadenza dell'incarico:

Come indicato nel precedente paragrafo 6.3., la durata di attribuzione della funzione di Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 D.Lgs. 231/01 coincide con la durata dell'incarico del Collegio Sindacale stabilita nella delibera assembleare, così che i rispettivi termini di scadenza siano allineati.
Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, la funzione di Organismo di Vigilanza perdura fino alla data della naturale scadenza del Collegio Sindacale.
Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte dal Collegio Sindacale anche quando si trovi ad operare in regime di *prorogatio* ai sensi dell'art. 2400 c.c.
Una volta intervenuta la scadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede ad attribuire al nuovo Collegio Sindacale le funzioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 231/01 al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

Revoca:

La revoca dall'esercizio delle funzioni di Organismo di Vigilanza può essere disposta esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A.
Considerata la decisione di attribuire le suddette funzioni al Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 6 comma IV *bis* D.Lgs. 231/01 e dall'art. 23 dello Statuto della Società, la revoca dalla carica non può riguardare la sola funzione di componente l'Organismo di vigilanza, ma concerne necessariamente entrambe le cariche.
La revoca delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale durante la permanenza in carica dell'Organo può avvenire soltanto per giusta causa con ciò intendendosi una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quali:

a) l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta da consegnare al Consiglio di Amministrazione;

b) l'omessa verifica a seguito di segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione di reati presupposto *ex* D.Lgs. 231/01 nonché alla violazione o presunta violazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico;

c) dei rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero in ordine ai compiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 231/01;

d) una grave violazione degli obblighi di riservatezza cui l'Organismo è vincolato.

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottrarre le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale è necessaria una delibera in tal senso e, solo successivamente, sarà possibile procedere all'assegnazione delle stesse ad un Organismo di nuova istituzione (che potrà essere composto anche da uno o più componenti il Collegio Sindacale).

Decadenza:

Costituisce causa di decadenza dalla funzione di componente l'Organismo di Vigilanza la perdita del possesso di uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

Integrano in particolare causa di decadenza:

a) l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza legate alla carica;

b) un'infermità che comporti l'impossibilità di svolgere le funzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01 per un periodo superiore a sei mesi;

c) l'attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;

d) il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero dall'Albo degli Avvocati);

e) un grave inadempimento nei propri doveri;

f) il fatto che la Società abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero abbia concordato una sentenza di applicazione pena, c.d. patteggiamento, nell'ambito della quale il Giudice Penale abbia rilevato l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 231/01;

g) una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorché non passata in giudicato, a carico del singolo componente e relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente *ex* D.Lgs. 231/01;

h) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del singolo componente l'Organismo di Vigilanza, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'integrazione della causa di decadenza, anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti.

Rinuncia:

In considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione di Aosta Factor S.p.A. ha attribuito le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, il Sindaco non può rinunciare alla sola carica di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Lo svolgimento di tale funzione, infatti, rientra fra i compiti propri dell'ufficio di sindaco.
L'eventuale rinuncia dovrà riguardare tanto la carica di Componente il Collegio Sindacale quanto quella di Componente l'Organismo di Vigilanza.

6.6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPITI E POTERI.

Al Collegio Sindacale di Aosta Factor S.p.A. è attribuito, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento.
A tal fine l'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si dota di proprie regole di funzionamento interno attraverso l'adozione di un Regolamento che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Attività di analisi, vigilanza e controllo:

Con riferimento al compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello i componenti il Collegio Sindacale nell'esercizio delle funzioni di Organismo di Vigilanza sono tenuti, in particolare, a:

1. verificare il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello rilevando eventuali scostamenti comportamentali (rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso);
2. valutare la capacità del presente Modello a prevenire i comportamenti illeciti e verificarne la stabilità, segnalando e proponendo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento riscontrate;
3. monitorare il Modello nel tempo verificando che le regole di comportamento e le procedure ivi contenute mantengano requisiti di validità ed attualità così da evitare che le stesse, adottate in un determinato contesto storico, non risultino più idonee alla prevenzione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero non siano sufficienti a fronteggiare rischi precedentemente inesistenti.

A tal fine i componenti il Collegio Sindacale di Aosta Factor S.p.A., nell'esercizio delle funzioni di Organismo di Vigilanza, hanno facoltà di:

a) svolgere periodica attività ispettiva con possibilità di accedere liberamente a qualsiasi Funzione della Società, senza necessità di preavviso, per richiedere, ottenere ed acquisire tutte le informazioni, la documentazione ed i dati ritenuti necessari;
b) accedere e/o richiedere tutte le informazioni concernenti le attività sensibili e le aree a rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente indicate nella parte speciale del presente Modello;
c)compiere verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;

d) compiere verifiche sulle operazioni di maggior rilevo ed in particolare su quelle di significativo valore economico ed impegno di spesa, specialmente qualora coinvolgano la Pubblica Amministrazione;

e) compiere verifiche sul documento di valutazione dei rischi in materia di salute e scurezza sul lavoro verificando, coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che lo stesso sia aggiornato;

f) procedere a colloqui con il personale dipendente della Società;

g) sovrintendere e controllare la programmazione ed il successivo svolgimento dei programmi di formazione aventi ad oggetto i contenuti essenziali del D.Lgs. 231/01 nonché gli aspetti rilevanti del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico;

h) avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni in relazione a problematiche di particolare complessità o che richiedano competenze specifiche;

i) proporre tempestivamente alla Funzione preposta l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di accertata violazione del presente Modello.

I componenti il Collegio Sindacale di Aosta Factor S.p.A., nello svolgimento delle funzioni di Organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01, non detengono poteri sanzionatori diretti né poteri gestori o decisionali in relazione allo svolgimento delle attività della Società, né, ancora, poteri organizzativi ovvero di modifica alla struttura societaria.

Ogni attività svolta dal Collegio Sindacale nello svolgimento delle funzioni di Organismo di vigilanza deve essere verbalizzata, così come le riunioni periodiche dei membri dell'Organismo.

Le copie dei verbali sono inserite nel libro dell'Organismo di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare il Collegio Sindacale nella veste di Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/01 e quest'ultimo, a sua volta, ha facoltà di richiedere, per motivi urgenti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Organo che presiede.

L'Organismo di Vigilanza ha, come detto in precedenza, libero accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione societaria che ritenga funzionale allo svolgimento dell'incarico.

In virtù di quanto stabilito dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante prot. U. 0017347 emesso in data 21 maggio 2020 l'Organismo di Vigilanza viene qualificato come "autorizzato al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

Aosta Factor S.p.A. ha consegnato ai Componenti specifico atto contenente le indicazioni per procedere al trattamento bilanciate con gli irrinunciabili profili di autonomia propri dell'Organo.

L'Organismo è sempre tenuto a trattare eventuali dati o informazioni che assumano carattere *price sensitive* in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.).

Aggiornamento del Modello:

I componenti il Collegio Sindacale di Aosta Factor S.p.A., nello svolgimento delle funzioni di Organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sono tenuti a verificare che il presente Modello si mantenga, nel corso del tempo, efficace ed adeguato a prevenire la commissione di reati presupposto di responsabilità per la Società.

Soltanto il Consiglio di Amministrazione detiene il potere di modifica e di aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione; il compito dei componenti il Collegio Sindacale consiste nel rappresentare

l'esigenza di procedere in tal senso ogni qualvolta lo ritenga necessario ed in particolare in caso di:

a)significative modifiche nella struttura interna della Società o nelle modalità di svolgimento dell'attività: il Modello presuppone la mappatura delle attività e delle Funzioni a rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01; eventuali cambiamenti nell'ambito di tali settori/processi sensibili che determinino un mutamento del profilo di rischio di commissione dei reati presupposto con impatto diretto sul sistema di controllo comportano la necessità di procedere ad una revisione della mappatura delle aree/attività sensibili e ad una conseguente modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

b) intervenute modifiche normative: l'introduzione da parte del Legislatore di nuove fattispecie di reato presupposto nell'ambito del D.Lgs. 231/01 comporta la necessità di verificare se sussista un rischio di integrazione delle stesse nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Aosta Factor S.p.A. nonché se sussistano adeguati controlli interni preventivi. Alla modifica normativa, pertanto, consegue la necessità di procedere all'aggiornamento della parte speciale del Modello;

c)accertamento di significative violazioni del Modello: si considerano significative le violazioni tali da evidenziare che il Modello non è effettivamente riconosciuto ed osservato nell'ambito dei Servizi e delle Funzioni societarie e, pertanto al fine di garantire l'effettività dello stesso, non è sufficiente intervenire mediante l'applicazione delle sanzioni dallo stesso previste, ma è necessario apportare delle modifiche affinché siano introdotte o integrate regole che siano accettate da parte dei destinatari;

d) contestazione ad un esponente della Società della commissione, nell'esercizio delle funzioni, di uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente di cui al D.Lgs. 231/01 (anche se commesso in danno o comunque non nell'interesse o a vantaggio della Società stessa). Il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle funzioni di Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare l'efficienza e l'efficacia delle procedure contenute nel Modello e di riferire al riguardo al Consiglio di Amministrazione.

6.7. FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il Collegio Sindacale è destinatario *ex lege* di flussi informativi rilevanti ai fini dello svolgimento della funzione di Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In particolare, l'Organo può acquisire informazioni mediante:

a) la partecipazione alle riunioni degli organi sociali ai sensi dell'art. 2405 c.c.;

b) il periodico scambio di notizie con gli Amministratori, le funzioni aziendali preposte ai controlli ed il revisore legale dei conti ai sensi degli artt. 2381 comma V c.c., 2403 *bis* e 2409 c.c.;

c) l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo a norma dell'art. 2403 *bis* c.c.

Naturalmente le informazioni acquisite in veste di Collegio Sindacale sono utilizzabili anche nello svolgimento della funzione di Organismo di vigilanza.

Al fine di garantire ulteriore efficacia all'esecuzione di quest'ultima funzione il Direttore Generale ed i

responsabili delle diverse Funzioni della Società sono tenuti a comunicare al Collegio Sindacale, con atto scritto, ogni modifica relativa alla gestione/operatività che possa determinare, anche solo in via eventuale, modifiche rispetto alla valutazione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per la Società contenuta nella parte speciale del presente Modello organizzativo.
In particolare, devono essere comunicate ai componenti il Collegio Sindacale nella veste di Organismo di vigilanza:

a) la ritenuta insorgenza di nuovi rischi di commissione di reati nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie della Società;
b) ogni nuova richiesta di finanziamento pubblico (regionali, statali o europei) segnalando, successivamente, l'esito della richiesta;
c) la gestione di fondi/contributi pubblici;
d) la bozza del bilancio di esercizio;
e) ogni variazione dell'organigramma della Società;
f) ogni eventuale variazione relativa alla composizione dell'organo amministrativo;
g) l'avvio di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico di Aosta Factor S.p.A.;
h) eventuali ispezioni o perquisizioni presso le sedi della stessa;
i) verbali, contestazioni, rilievi o richieste formulati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie funzioni di Vigilanza da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
j) verbali, contestazioni, accertamenti da parte della Guardia di Finanza o dell'Autorità Giudiziaria;
k) la pendenza di procedimenti giudiziari a carico di esponenti della Società (apicali o dipendenti) se relativi a reati presupposto di responsabilità a carico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in particolare dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza la notifica dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, di cui al Libro IV del codice di procedura penale, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex* art. 415 *bis* c.p.p., la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p., la notifica del decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 c.p.p., la notifica del decreto penale di condanna *ex* art. 460 c.p.p., la notifica del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., la pronuncia di una sentenza di condanna o assoluzione sia in primo grado che in appello che da parte della Corte di Cassazione, la pronuncia di una sentenza di applicazione pena *ex* art. 444 c.p.p.);
l) l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di esponenti di Aosta Factor S.p.A. e le loro risultanze (applicazione della sanzione o archiviazione);
m) la conclusione di operazioni finanziarie rilevanti per consistenza economica, grado di rischio, coinvolgimento di parti correlate;
n) eventuali modifiche/aggiornamenti al sistema dei poteri e delle deleghe;
o) ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 o dei regolamenti richiamati nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

p) elenco degli omaggi ricevuti/effettuati da esponenti della Società;

q) ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza riterrà utile indicare nell'ambito di apposita procedura che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'Organismo sono tenuti ad astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero, in ogni caso, per scopi non conformi all'esercizi o delle proprie funzioni, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione da parte degli interessati.
Gli stessi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge, da ordini dell'Autorità Giudiziaria ovvero dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Detto vincolo non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità mentre può essere opposto a qualsiasi altra carica o funzione sociale.

Almeno una volta l'anno il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle attività di Organismo di Vigilanza affidategli, si riunisce con il responsabile della Funzione *Internal audit* e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

6.8. Segnalazione di illeciti o di violazione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sia i soggetti apicali che i dipendenti di Aosta Factor S.p.A. sono tenuti a segnalare ai componenti il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle funzioni di Organismo di vigilanza, eventuali comportamenti illeciti o in ogni caso contrari al contenuto delle disposizioni previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero dal Codice Etico adottato dalla Società di cui siano venuti a conoscenza.
Gli stessi sono tenuti altresì a segnalare ogni dubbio relativo alla possibile integrazione di uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
L'omessa segnalazione integra una violazione passibile di sanzione così come, e lo si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, la segnalazione – con dolo o colpa grave – di circostanze rivelatesi infondate
Le segnalazioni – anche quando rese in forma anonima – devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono ammesse - e di conseguenza non verranno prese in considerazione - segnalazioni generiche o che si basino su voci correnti o circostanze riferite da terzi.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno essere effettuate:

- oralmente, in ipotesi di urgenza, ai contatti che verranno indicati dai Componenti l'Organismo e comunicati a tutti i destinatari del presente Modello mediante apposita circolare ovvero tramite pubblicazione sul sito *internet* di Aosta. Alla segnalazione orale dovrà necessariamente seguirne – non appena possibile e senza ingiustificato ritardo – una seconda, in forma scritta, ove dovranno essere riportate le circostanze e gli elementi di fatto che hanno portato a ritenere integrato un illecito ovvero la violazione del presente Modello;
- a mezzo posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di Aosta Factor Spa – Av.du Conseil des Commis n. 25 – 11100 AOSTA (AO);

- a mezzo *mail* inviata alla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza cvc231@aostafactor.it. Le credenziali d'accesso alla suddetta casella di posta sono nella disponibilità dei soli Componenti l'Organismo di Vigilanza i quali sono chiamati a monitorare quotidianamente l'eventuale presenza di segnalazioni. L'indirizzo *mail* verrà comunicato a tutti i destinatari del presente Modello tramite apposita circolare ovvero mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società;
- mediante il canale messo a disposizione da un fornitore esterno alla Società, che, a norma del comma 2 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, consente di effettuare comunicazioni in via informatica in forma anonima. Chi intenda avvalersi dello strumento può collegarsi al *link*: https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/ ed inserire il seguente *Token*: AOSTAFACTORWB. Una volta completato l'accesso il segnalante potrà: inviare una segnalazione senza registrazione ed identificazione (qualora lo stesso ritenga opportuno indicare le proprie generalità) ed inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione. Il sistema provvede alla cifratura ed alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante se richiesto da quest'ultimo, e ad inviare una *mail* di notifica alle caselle di posta elettronica comunicate dai Componenti l'Organismo di Vigilanza nonché all'indirizzo istituzionale cvc231@aostafactor.it (casella accessibile ai soli componenti l'Organismo di Vigilanza).L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad analizzare tutte le segnalazioni ricevute purché le stesse risultino circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.

I Componenti l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a verificare che l'autore della segnalazione non subisca, esclusivamente per tale circostanza, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo ed in particolare che lo stesso non venga sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
A norma dell'art. 6 comma 2 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio in danno del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei di lui confronti. L'onere della prova riguardo l'estraneità della segnalazione rispetto ai motivi che hanno determinato il licenziamento, il demansionamento o una delle altre misure appena ricordate grava sul datore di lavoro.
Il segnalante vittima di una misura ritorsiva, oltre a rappresentare la circostanza al componente l'Organismo di Vigilanza, ha facoltà di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro.

I Componenti l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a garantire la riservatezza riguardo i contenuti delle segnalazioni ricevute sino alla conclusione delle attività di istruttoria agli stessi demandate; la violazione di tale obbligo costituisce, a norma del paragrafo 6.5. giusta causa di revoca del Componente l'Organismo.
L'obbligo di riservatezza si estende anche agli eventuali consulenti esterni dell'Organismo di Vigilanza; nel loro caso la violazione può comportare la risoluzione del contratto in essere.
L'identità del segnalante il quale non si sia avvalso degli strumenti che consentono di garantire l'anonimato ovvero che sia stato in qualche modo identificato in considerazione dei contenuti della segnalazione non può essere rivelata salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria nell'ambito:

1) di un procedimento penale nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
2) del procedimento contabile avanti la Corte dei Conti alla chiusura dell'attività istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata al titolare del potere disciplinare ed all'incolpato soltanto nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) vi è consenso del segnalante;
2) la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'obbligo di riservatezza si estende anche agli eventuali consulenti esterni dell'Organismo di Vigilanza; nel loro caso la violazione può comportare la risoluzione del contratto in essere.

6.9. Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

In relazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato da Aosta Factor S.p.A., l'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- verificare che gli obiettivi dello stesso siano coerenti con la struttura della Società e con il Modello di organizzazione, gestione e controllo dalla stessa adottato;
- verificare l'aggiornamento dei contenuti rispetto alla normativa vigente ed alle direttive o Linee Guida emanate in materia dall'A.N.A.C.;
- coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine di predisporre misure adeguate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito delle attività svolte dalla Società (anche mediante ipotesi di reato che comportino un danno in capo alla Società);
- supervisionare l'attività di controllo svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in merito al rispetto dei contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte dei destinatari dello stesso (con possibilità di richiedere copia dei verbali delle attività svolte e della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione);
- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione e quelli connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza;

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avviare il procedimento disciplinare volto a punire le violazioni dei protocolli, delle procedure, dei principi generali e delle regole specifiche di comportamento previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione nell'ipotesi in cui le condotte siano addebitabili al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. In particolare, l'Organismo, acquisita la notizia relativa alla presunta violazione compiuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, conduce la fase c.d. preistruttoria garantendo, nell'ambito di tale fase, l'anonimato del soggetto segnalante. Sia nell'ipotesi in cui l'Organismo dovesse ritenere la segnalazione infondata ed il procedimento meritevole di archiviazione che nell'ipotesi in cui, al contrario, dovesse ritenere il Responsabile della Prevenzione della Corruzione meritevole dell'applicazione di una sanzione, l'Organismo presenta le proprie conclusioni – nell'ambito di apposita relazione scritta – al Consiglio di Amministrazione. Il compito di individuare, quantificare e commisurare la sanzione a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione spetta esclusivamente al Consiglio. Nelle ipotesi in cui le violazioni dei protocolli, delle procedure, dei principi generali e delle regole di comportamento contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

siano riconducibili a soggetti diversi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione sarà quest'ultimo ad avviare il procedimento disciplinare ed a gestire la fase di preistruttoria. L'Organismo di Vigilanza può svolgere – qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione lo ritenga opportuno – un ruolo consultivo. In ogni caso l'Organismo dovrà essere informato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardo l'avvio del procedimento sanzionatorio nonché in merito allo sviluppo dello stesso.

6.10. L'ATTIVITÀ DI *REPORTING* DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a riferire in merito all'attuazione del Modello, al verificarsi di eventuali aspetti critici ed a fornire comunicazione in ordine alle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.
La Società ha istituito una linea di riporto diretto dell'Organismo di Vigilanza verso il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantirgli la piena autonomia ed indipendenza.
Nello specifico, salvo motivati casi particolari, l'Organismo di Vigilanza deve trasmettere almeno annualmente una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle criticità emerse, alle proposte di miglioramento ed alle sanzioni disciplinari (relative a comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione.
Inoltre, l'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o segnalare criticità relative al funzionamento ed al rispetto del medesimo.

Analogamente, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari competenti, ivi incluso il Collegio Sindacale laddove le funzioni siano assegnate a soggetti diversi dallo stesso, per essere chiamato a riferire in ordine a circostanze significative, quali il rispetto e l'idoneità preventiva del Modello. Tutti i suddetti incontri dovranno essere verbalizzati.

7. Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede espressamente in capo all'ente l'onere di "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*".
Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello - ivi comprese tutte le Parti Speciali - delle disposizioni contenute nei documenti che devono considerarsi parte integrante del Modello - elencati nel precedente paragrafo 1.3 -, nonché di tutti i protocolli e delle procedure di Aosta Factor S.p.A. volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.
Presupposto sostanziale del potere della Società ai sensi del presente Sistema Disciplinare è l'inosservanza dei principi e/o delle disposizioni e/o dei protocolli e/o delle procedure sopra indicate da parte di un Destinatario, e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento penale.
Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non abbia concretizzato un reato presupposto, ovvero non abbia determinato responsabilità diretta della Società.
Inoltre, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.
Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;

- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina legislativa e contrattuale.

La Società assicura che le sanzioni irrogabili ai Dipendenti ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito anche "CCNL") di riferimento e che la procedura rispetta l'articolo 7 della Legge 300/1970 (cosiddetto "Statuto dei Lavoratori") per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione.
Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (Amministratori e, più in generale, Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.
Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei Destinatari di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.
Del presente Sistema Disciplinare verrà data conoscenza mediante consegna ai Destinatari per via telematica o su supporto cartaceo; affinché ne sia garantita la piena conoscenza, il documento sarà altresì pubblicato nella "cartella" condivisa aziendale residente sul server di AOF a disposizione di tutta la popolazione aziendale, nonché affisso presso le bacheche della sede aziendale.
Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di Dipendenti e Dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 2104 e 2105 c.c.;
- nel caso di Amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, ai sensi dell'articolo 2392 c.c.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene pertanto conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.
In ogni caso, la Società si riserva il diritto di agire nei confronti del Destinatario responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa, o quale conseguenza, della condotta posta in essere, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle sanzioni stabilite dal Decreto.
Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

7.1. Provvedimenti nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti di Aosta Factor S.p.A degli obblighi previsti dal 2° comma dell'art. 2104 c.c., dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.
Ne consegue che le violazioni delle singole disposizioni e delle regole di comportamento dettate nel Modello di Aosta Factor S.p.A costituiscono illeciti disciplinari.
La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dal CCNL applicabile, tenuto conto (*i*) del livello di responsabilità ed autonomia operativa del Dipendente, (*ii*) dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, (*iii*) dell'intenzionalità e gravità del suo comportamento, valutabile anche in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta e (*iv*) delle particolari circostanze in cui si è manifestato il

comportamento in violazione del Modello.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei Dipendenti di AOSTA Factor S.p.A. - conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e da eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dalla norma disciplinare di cui all'art. 25 del CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
- trasferimento per punizione;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Anche con riferimento alla modalità di contestazione e comminazione delle sanzioni, devono essere rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dall'art. 25 del CCNL; in particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza avergli offerto la possibilità di giustificarsi;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al Dipendente, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non siano trascorsi cinque giorni di calendario da tale contestazione, nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le sue giustificazioni;
- il Dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni anche oralmente;
- il provvedimento non potrà essere emanato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il Dipendente non presenti alcuna giustificazione;
- qualora sussistano particolari circostanze, il Dipendente potrà essere sospeso cautelarmente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare,

fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato;

- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa, motivata e comunicata per iscritto.

Violazioni del Modello e conseguenti sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento ed in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, Aosta Factor S.p.A. intende portare a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, fermi restando gli obblighi in capo ad Aosta Factor S.p.A. derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti del Dipendente che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

(A) Sanzione disciplinare: "rimprovero verbale".

Il rimprovero verbale può essere comminato ad un Dipendente di AOSTA FACTOR in caso di:

- lieve violazione del Modello, ivi inclusi le procedure ed i protocolli interni (o loro parti) in esso contenuti e/o allo stesso collegati;
- adozione nell'espletamento di attività sensibili di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, che non abbia rilevanza all'esterno della struttura aziendale.

(B) Sanzione disciplinare: "rimprovero scritto".

Il rimprovero scritto può essere comminato ad un Dipendente della Società in caso di:

- recidiva nella lieve violazione del Modello, ivi inclusi le procedure ed i protocolli interni (o loro parti) in esso contenuti e/o allo stesso collegati;
- adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello di entità lieve, ma superiore rispetto a quello sanzionabile con il richiamo verbale e che abbia rilevanza anche esterna alla struttura aziendale;
- adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello e/o in contrasto con le direttive aziendali e le normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*con particolare*

riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008) ed in tema di tutela ambientale (*con particolare riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001*), in assenza di situazioni oggettive di pericolo.

(C) Sanzione disciplinare: "multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione".

La multa può essere comminata ad un Dipendente di AOSTA FACTOR in caso di:

- recidiva, entro un anno dall'applicazione della relativa sanzione, nelle condotte di cui ai punti (A) e (B);
- infrazioni punibili con il richiamo scritto qualora - per circostanze obiettive o per conseguenze specifiche - abbiano assunto una maggiore rilevanza.

(D) Sanzione disciplinare: "sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni)".

La sospensione può essere comminata ad un Dipendente della Società in caso di:

- grave violazione del Modello, ivi inclusi le procedure ed i protocolli interni (o loro parti) in esso contenuti e/o allo stesso collegati.

Tra le suddette violazioni rientrano i seguenti comportamenti:

(i) la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione od alla presunta commissione dei reati presupposto, ancorché tentati;

(ii) in caso di mancata reiterata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazioni inerenti il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, ovvero in ordine a tematiche ad essi relative;

- adozione nell'espletamento di attività sensibili di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello e/o in contrasto con le direttive aziendali e le normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*con particolare riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008*) ed in tema di tutela ambientale (*con particolare riferimento alle fattispecie richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001*), che esponga ad una situazione di oggettivo pericolo l'integrità fisica di una o più persone, ivi incluso l'autore della violazione e/o i beni aziendali;
- effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni

di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino dolosamente infondate.

(E) Sanzione disciplinare: "trasferimento per punizione".

Il trasferimento per punizione può essere comminato ad un Dipendente di Aosta Factor S.p.A. in caso di:

- recidiva, entro un anno dall'applicazione della relativa sanzione, nelle condotte di cui al punto (D);
- infrazioni punibili con la sospensione disciplinare qualora - per circostanze obiettive o per conseguenze specifiche - abbiano assunto una maggiore rilevanza.

(F) Sanzione disciplinare: "licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso".

Il licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso può essere comminato ad un Dipendente della Società in caso di:

- grave violazione del Modello, ivi inclusi le procedure ed i protocolli interni (o loro parti) in esso contenuti e/o allo stesso collegati, con adozione di un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società;
- adozione di un comportamento in contrasto con le direttive aziendali e le normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*con particolare riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008*) che determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, 1° comma c.p.[5] all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e/o arrechi un notevole danno alla Società o a terzi;
- adozione di un comportamento in contrasto con le direttive aziendali e le normative in tema di tutela ambientale (*con particolare riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001*) diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

(G) Sanzione disciplinare: "licenziamento senza preavviso".

Il licenziamento senza preavviso può essere comminato ad un Dipendente di Aosta Factor S.p.A. in caso di:

- grave violazione del Modello, ivi inclusi le procedure

ed i protocolli interni (o loro parti) in esso contenuti e/o allo stesso collegati, con adozione di un comportamento palesemente in contrasto con le prescrizioni del Modello e tale da terminare la concreta applicazione - anche solo in via cautelare - a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro;

- adozione di un comportamento palesemente in contrasto con le direttive aziendali e le normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*con particolare riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008*) che determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, 2° comma c.p. all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione ovvero la morte di una o più persone e/o la potenziale o concreta applicazione - anche solo in via cautelare - a carico della Società delle misure previste dal Decreto;
- adozione di un comportamento palesemente in contrasto con le direttive aziendali e le normative in tema di tutela ambientale (*con particolare riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001*) e tale da terminare la concreta applicazione - anche solo in via cautelare - a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro;
- commissione, per più di due volte in un anno solare, delle mancanze di cui al punto (E).

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra descritte saranno in ogni caso applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia;
- del comportamento complessivo del Dipendente e della prevedibilità dell'evento;
- delle mansioni del Dipendente;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- dell'eventuale commissione da parte del Dipendente di più violazioni nell'ambito della medesima condotta e della sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- dell'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- delle altre particolari circostanze nel cui ambito si è sviluppato l'illecito disciplinare.

Ulteriori precisazioni

In relazione alle ipotesi di cui alle lettere (C), (D), (E), (F) e (G) e qualora sussistano particolari circostanze, è possibile applicare la sanzione della sospensione in via cautelare, con diritto al pagamento della retribuzione.

Responsabile della gestione dei procedimenti disciplinari, dell'irrogazione delle sanzioni sopra descritte e della loro concreta applicazione è il Direttore Generale della Società, che può esercitare tale adempimento direttamente od attraverso i suoi delegati.

In ogni caso, non potrà essere comminata una sanzione disciplinare connessa alla violazione del Modello della Società senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la presunta violazione del Modello venga riscontrata direttamente dall'OdV, quest'ultimo è tenuto a predisporre una relazione scritta da consegnare al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, se ritenuto necessario, darà mandato al Direttore Generale di intraprendere il procedimento disciplinare nei confronti del Dipendente.

7.2 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In considerazione del particolare rapporto fiduciario, la Società valuta con estremo rigore le violazioni del presente Modello poste in essere dai Dirigenti.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che rappresentano il vertice della Società, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per conto di Aosta Factor S.p.A.

Pertanto, in caso di violazione da parte dei Dirigenti dei principi del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, delle procedure aziendali finalizzate a garantire l'ottemperanza alle regole poste dal Decreto e degli altri elementi che costituiscono il Modello, verranno presi nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei (ivi compreso, nei casi più gravi e se ritenuto necessario, il licenziamento) in considerazione delle violazioni commesse.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL dei dirigenti di aziende del commercio e da eventuali modifiche e/o rinnovi e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e del criterio di proporzionalità, tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce illecito disciplinare:

(i) la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello, ivi incluse le procedure e/o i protocolli interni (o loro parti) in esso contenute e/o allo stesso collegate;

(ii) la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di

Vigilanza in ordine alla commissione od alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata;

(iii) la mancata reiterata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di formazione concernenti il Decreto, il MOGC adottato dalla Società, ovvero in ordine a tematiche ad essi relative;

(iv) la violazione da parte dei Dirigenti stessi delle regole di condotta contenute nel Modello;

(v) in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle strutture aziendali a ciò preposte e delegate, con il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate le seguenti misure:

a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

b) Revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;

c) Decurtazione degli emolumenti;

d) Sospensione temporanea dalla carica;

e) Revoca dalla carica.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle disposizioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di

Amministrazione.

In occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli articoli 2392 e seguenti c.c., convoca l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui, a norma dell'art. 6 comma 4 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, le funzioni di Organismo di Vigilanza siano attribuite al Collegio Sindacale, l'Assemblea verrà convocata per gli opportuni provvedimenti come Collegio Sindacale.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, possono essere applicate le seguenti misure:

a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

b) Sospensione temporanea dalla carica;

c) Revoca dalla carica ai sensi dell'art. 2400 comma II c.c.

L'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società, per il tramite dei rispettivi Presidenti, mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Nel caso di attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale l'Organo informa il solo Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'acquisizione della relazione il Consiglio di Amministrazione in riunione congiunta con il Collegio Sindacale, convoca il Sindaco interessato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di

formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

.5 Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Collaboratori esterni e controparti contrattuali

Ogni violazione da parte di Consulenti, Fornitori, Collaboratori esterni e controparti contrattuali (anche denominati "Soggetti Esterni") delle regole di cui al Decreto, di quelle agli stessi applicabili contenute nel Codice Etico, nel Piano Anti Corruzione e/o nel Modello (o parti di esso), oppure commissione nello svolgimento della loro attività dei reati presupposto, è sanzionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Tali clausole potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte dei Soggetti Esterni, di adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o di tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Decreto.
In caso di inadempimento, anche parziale, di tali obbligazioni, la Società avrà facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

- la sospensione dell'esecuzione del contratto;
- il recesso unilaterale dal contratto;
- la risoluzione del contratto;
- l'applicazione di una penale.

Qualora le violazioni dei Soggetti Esterni comportino per la Società danni concreti di qualsiasi natura, come ad esempio l'applicazione delle misure previste dal Decreto, anche se in forma cautelare, è diritto di quest'ultima richiedere il loro risarcimento.
Per quanto concerne l'*iter* procedimentale, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno dei Soggetti Esterni, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile della struttura aziendale al quale compete la gestione del rapporto contrattuale in questione una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello e/o Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il sopra indicato Responsabile trasmette per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed all'OdV le proprie osservazioni in ordine alla sanzione suggerita, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo.
Ricevute entrambe le relazioni, il Consiglio di Amministrazione - eventualmente previa consultazione del Collegio Sindacale - individua definitivamente la sanzione applicabile e conferisce al predetto Responsabile l'incarico di applicare nei confronti del Soggetto Esterno la sanzione prestabilita, nel rispetto delle norme

previste dalla legge.
L'OdV, cui è inviata per conoscenza la suddetta determinazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale indicato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Diffusione del Modello.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di Aosta Factor S.p.A. garantire a tutta la popolazione aziendale una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle aree rilevanti ai fini del Decreto.
Il sistema di formazione ed informazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i Responsabili delle strutture aziendali di volta in volta coinvolte.

Comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i Dipendenti, ai Collaboratori, agli Amministratori ed ai Sindaci della Società. Inoltre, viene consegnata loro una copia del documento, che viene altresì reso disponibile nella "cartella" condivisa aziendale residente sul server di AOF a disposizione di tutta la popolazione aziendale.
Ai nuovi assunti viene consegnato un "kit" informativo per mezzo del quale vengono assicurate agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
I suddetti soggetti, ricevuto ed esaminato il Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione ed accettazione e si impegnano - nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto ed in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società - al rispetto dei principi, regole e procedure e/o protocolli in esso contenuti.

Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e della sussistenza o meno di incarichi di rappresentanza della Società.
Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela ambientale, le strutture preposte si occupano di predisporre i necessari corsi di formazione, di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza.
La partecipazione agli eventi formativi da parte della popolazione aziendale viene accertata mediante la registrazione delle presenze.
Tutti i corsi di formazione hanno frequenza obbligatoria; la mancata e non giustificata partecipazione ai suddetti programmi di formazione comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare, comminata secondo le modalità descritte nel precedente capitolo 7.
L'Organismo di Vigilanza della Società verifica in merito all'adozione di un adeguato livello di formazione curandone se del caso l'attuazione mediante idonei strumenti di diffusione delle informazioni quali, ad esempio, la posta elettronica, le bacheche aziendali, ecc..

Informazione ai Soggetti Esterni

Ai Soggetti Esterni vengono fornite apposite informative sul contenuto del Modello di Aosta Factor S.p.A., nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati od alla normativa di riferimento possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, AOF inserisce nei contratti stipulati e stipulandi con i suddetti soggetti l'apposita clausola "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001*".

9. Aggiornamento del Modello

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al fine di mantenerlo nel tempo rispondente alle specifiche esigenze dell'ente, alla sua concreta operatività ed alle eventuali modifiche di leggi. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- intervenute innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa della Società, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria, ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", l'aggiornamento dello stesso è rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. L'Organismo di Vigilanza ha in ogni caso la facoltà di proporre eventuali modifiche delle aree a rischio e/o altre integrazioni al presente Modello.